

## TORNATA DEL 22 APRILE 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCI.

**Sommario** — *Congedo* — *Dichiarazione del Senatore Siotto-Pintor in ordine alla sua proposta* — *Seguito della discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le relazioni dello Stato colla Chiesa* — *Discorso del Ministro degli Affari Esteri in risposta ai varii oratori* — *Discorso del Senatore Vigliani in favore del progetto* — *Proposta per tener seduta domani, respinta.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e il Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

**Presidente.** Il Senatore Costantini domanda un congedo per un mese per ragioni di salute, che gli viene dal Senato concesso.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LE GUARENTIGIE DELLE PREROGATIVE DEL SOMMO PONTEFICE E DELLA SANTA SEDE, E PER LE RELAZIONI DELLO STATO COLLA CHIESA.**

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa.

**Senatore Siotto-Pintor.** Domando la parola per fare una semplice dichiarazione.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Siotto-Pintor.** Veduto e riveduto il nostro Codice regolamentare, sono facilmente venuto nella persuasione, secondochè me ne avvertiva l'ottimo nostro Presidente, che volendo io sostituire un intero disegno di legge alla legge della quale discutiamo, io mi arrogava un diritto che non mi compete.

Il nostro Regolamento non dà questa facoltà ad un Senatore, ma la dà all'intera Commissione Senatoria.

Senza entrare nel merito di questa legge, che non mi pare la più liberale, io mi vi astengo, ed annunzio al Senato che cercherò a volta a volta nella discussione degli articoli di far gradire quegli emendamenti che io aveva inseriti in quel mio disegno di legge.

**Presidente.** La parola è all'onorevole Ministro degli Affari Esteri.

**Ministro degli Affari Esteri.** Signori Senatori. Mi conceda il Senato di riassumere la discussione che ebbe luogo sin ora.

In nome di due diverse opinioni e di due contrari sistemi furono combattute la legge che è sottoposta alle vostre deliberazioni, e la politica che in questa legge si concreta e di cui questa legge è il risultato.

L'onorevole Senatore Di Castagnetto e l'onorevole Senatore Nameli l'hanno combattuta in nome di quella parte dell'opinione cattolica, la quale crede che le garanzie che noi assicuriamo al Pontefice non possono, per la tutela della sua indipendenza, surrogare quelle che gli erano date dal potere temporale.

L'onorevole Senatore Siotto Pintor, e l'onorevole Senatore Di Villamarino, hanno combattuta la legge in nome dell'opinione radicale. Per certo, dicono essi, noi non vogliamo negare al Pontefice la libertà, ma i cattolici devono essere paghi se noi applichiamo al Pontefice il diritto comune, e nulla più che il diritto comune del paese, dove il Pontefice ha la sua sede.

L'onorevole Senatore Marliani poi è stato, mi conceda che io glielo dica, il più sconsolante di tutti nelle sue conclusioni. Voi dovevate andare a Roma, egli ci disse, era impossibile il non andare a Roma; ma ora che siamo in Roma, egli non vede dinanzi a noi altro che difficoltà insormontabili ed insuperabili pericoli.

Mi conceda il Senato che io esamini questo triplice ordine di idee.

La legge che noi vi abbiamo presentato, è, io credo, la conseguenza, il risultato, l'espressione naturale e legittima del programma che l'Italia ha sempre affermato nella questione romana, e che fu più volte convalidato dai voti di questo illustre Consesso. Il nostro

passato riassume i termini della quistione; e la nostra tradizione in questo arduo problema, che la necessità delle cose e la logica della storia ci hanno imposto di sciogliere, segna ancora la norma migliore per la nostra condotta presente e per la nostra condotta avvenire. Nella politica, i fatti, le opportunità, le occasioni immediate sono bene spesso imprevedute e imprevedibili, ma le condizioni intime e logiche dei grandi problemi morali compariscono sempre le stesse attraverso le varie forme, che prendono gli eventi umani.

Sino dalla formazione del Regno d'Italia, noi abbiamo posto la soluzione della questione romana in un programma complesso. Questo programma diceva: Cessazione del potere temporale, Roma unita all'Italia, capitale d'Italia, il Pontefice indipendente, la Chiesa libera. Non fu, o Signori, per un espediente di governo, nè per una concessione a una effimera passione di popolo, che il grand'uomo, che diresse il nostro risorgimento nazionale, non esitò a porre in faccia all'Italia, e in faccia al mondo cattolico, la questione di Roma.

La questione di Roma era nel portato logico della ricostituzione nazionale d'Italia. È un errore, a mio avviso, il credere, perchè di tempo in tempo si fece il silenzio in Italia intorno alla questione di Roma, che questa fosse meno profondamente radicata nella fede e nella volontà della nazione.

Si fece di tempo in tempo il silenzio, perchè gli Italiani hanno sempre fatto la debita parte alle circostanze ed alle opportunità, perchè hanno sempre tenuto conto delle generali condizioni d'Europa, perchè infine la sosta medesima fu sempre da noi considerata, non già come la rinuncia ad uno scopo, ma come un mezzo più sicuro per raggiungerlo.

Ma bastò sempre un'occasione che aprisse l'adito alla speranza, perchè la questione romana apparisse più viva e più imperiosa che mai. E non poteva essere altrimenti, poichè era un istinto profondo di questo popolo quello che gli diceva, che le condizioni di esistenza del nuovo Stato portavano seco l'abolizione del potere temporale e Roma associata ai destini di Italia.

Le condizioni della sovranità temporale si sono andate determinando a seconda delle condizioni storiche della penisola, e nel frazionamento dei piccoli Stati. Ma l'Italia chiese ed ottenne quello che la civiltà e lo spirito dei nostri tempi non potevano negarle, di essere cioè una nazione indipendente, chiese ed ottenne una forma politica, guarentigia della sua civiltà. O era d'uopo revocare presto o tardi in questione lo stesso movimento nazionale dell'Italia, negarle il diritto di darsi l'ordinamento che reputava più conforme alla sua sicurezza e alla sua pace, o era d'uopo riconoscere che una tra-formazione radicale nelle condizioni politiche del Papato era una conseguenza inevitabile della tra-formazione radicale avvenuta nelle condizioni politiche del paese, dove il Papato ha la sua sede.

Vi era un terzo sistema: quello di arrestare il movimento con un ostacolo di forza materiale; ma levato questo ostacolo, il movimento doveva ricominciare, come ricominciò infatti, secondo le sue indeclinabili leggi.

Io non so, o Signori, quale sarebbe stata la storia d'Italia, se il Papato politico, come fu costituito dal potere temporale, avesse potuto associarsi al sentimento nazionale che anima la presente generazione di Italiani. Certo, se il Pontefice non fosse stato che un Sovrano politico, nulla gli avrebbe impedito di unire la sua causa a quella dell'indipendenza e dell'autonomia della nazione. Se il Pontefice non fosse stato che il Capo religioso, in che cosa l'impresa della nostra ricostituzione nazionale poteva contraddire al sentimento religioso, il quale può ugualmente reggere e penetrare tutti gli avvenimenti, tutte le istituzioni, tutte le forme mutevoli della civiltà e della storia?

Ma la confusione dei due poteri era un ostacolo tanto all'uno quanto all'altro di questi due risultati. Essa impedì al Pontefice di diventare mai un principe nazionale, e condusse il Capo della religione a far nascere nelle coscienze degli italiani un doloroso antagonismo fra due sentimenti che Dio pose nel cuore umano, il sentimento religioso cioè e l'affetto della patria.

Come poteva, o Signori, in mezzo all'Italia ricostituita coi principii e colle idee della libertà moderna, durare un Governo diretto da principii e da interessi ostili a tutte le condizioni di esistenza della nuova società italiana con tradizioni ostili al costituirsi dell'Italia in una nazione indipendente? Come può reggersi una sovranità civile senza il consenso dei suoi popoli? E come potevano i sudditi di questo Governo resistere all'influenza morale dell'Italia ricostituita e rigenerata? Come potevano essi rimanere indifferenti allo spettacolo delle nostre istituzioni liberali, all'attrazione, al prestigio della nazionalità riconquistata?

Le circostanze dunque potevano, affrettare o protrarre il momento della caduta del potere temporale, ma questo risultato era nella inevitabile necessità delle cose.

L'onorevole Senatore Di Castagnetto ci diceva, che il Papa non può vivere che in uno Stato proprio, e che le nostre guarentigie sono pertanto insufficienti.

Ma perciò, o Signori, è necessario che questo Stato possa durare. È impossibile discutere intorno alle guarentigie necessarie per l'autorità religiosa del Pontefice, senza chiedere: ma quale guarentigia era dunque, quale guarentigia era diventata per la religione cattolica il potere temporale?

Signori, io non vi farò neppure a grandi tratti la storia del passato. Il mondo fu dato alla disputazione degli uomini, e alla disputazione degli uomini fu dato anche ciò che pure sembra essere più irrevocabile e certo, vale a dire il passato, il quale si trasforma nella

mente dei posteri, a seconda delle idee presenti, delle passioni presenti.

Non parlerò quindi, o Signori, che del presente.

Ai tempi nostri, perchè una sovranità possa essere una guarentigia per qualche cosa, e una tutela per qualcheduno, bisogna che essa trovi in sè stessa le condizioni della vita propria; ed essa non può trovare in sè stessa le condizioni della vita propria, se non soddisfa ai bisogni dei popoli suoi, se non si può trasformare secondo i progressi della civiltà, e se, grande o piccolo che sia lo Stato, non cerca il suo fondamento nella coscienza nazionale.

La sovranità politica dei pontefici aveva una sola di tutte queste condizioni?

Il signor Senatore Di Castagnetto ci disse: « In Roma italiana, voi non potrete proteggere il Papa contro gli insulti della stampa, e contro i moti della piazza. »

I moti di piazza! Ma forse che da 50 anni, la storia degli Stati Pontificii non è stata una serie di continue rivoluzioni che hanno provocato continui interventi stranieri, per modo che si può dire che dalla ristaurazione del Governo papale in poi, l'occupazione straniera è stata in questi Stati permanente?

Questo, o Signori, è un fatto che parmi più forte di tutti gli argomenti.

La sovranità, il governo temporale non poteva essere una guarentigia d'indipendenza per il Pontefice, perchè non si poteva reggere che colla forza delle baionette straniere, perchè era sempre costretto di porsi sotto il protettorato di qualche grande potenza militare.

In simili condizioni, non si potrà mai dire che uno stato sia indipendente, nè che possa rendere indipendente il suo sovrano.

L'onorevole Senatore Di Castagnetto, e l'onorevole Senatore Mameli hanno detto che il Pontefice non può vivere in mezzo alla libertà, vale a dire che il Pontefice non può vivere in mezzo alle condizioni della società moderna.

Ma appunto, o Signori, perchè è impossibile di applicare alla civile società ciò che vi ha di assoluto in un altro ordine di idee, appunto perciò era impossibile anche il potere temporale. Forsechè la segregazione del Pontefice dalle condizioni della società moderna era utile al pontificato ed alla religione? Una parte della società cattolica da molto tempo prova una profonda inquietudine ed un vivo dolore, vedendo lo spirito del pontificato allontanarsi sempre più dallo spirito della civiltà moderna. Ebbene io credo che una delle cause principali di questo fatto si doveva ravvisare nella istituzione del potere temporale, in questo potere che, sostenuto colla forza e possibile solo colla forza, creava intorno al pontificato una società artificiale in condizioni affatto disformi da quelle vere, reali e necessarie della società moderna.

È impossibile, o Signori, (e certo non fu questa la tesi sostenuta con quella profonda e mite convinzione

d'animo che distingue l'onorevole conte Di Castagnetto), è impossibile, dico, sostenere che sia necessario all'interesse ed all'avvenire del cattolicesimo, che si applichi ad un popolo, colla forza, non so quale sistema di espropriazione forzata per utilità di una religione, la quale non è santa e non è pura, se non quando si fonda nella libertà e nella spontaneità della coscienza umana.

In quest'arduo problema di Roma, molte difficoltà ci stanno ancora innanzi; la nostra via non è certamente scevra di pericoli, ma quale sarà la nostra miglior forza? La nostra migliore forza starà appunto nell'impossibilità morale di far ritorno al sistema degli interventi, per imporre ad un popolo, colla forza e in nome della religione, un Governo quale nessuno accetterebbe in casa propria.

La tesi di un potere teocratico sostenuto colla forza straniera, restaurato colla forza straniera ogni volta che sia necessario, questa tesi può essere la bandiera di un partito, ma essa è perduta oramai nella coscienza delle nazioni liberali.

La nostra difficoltà starà nell'assodare nella opinione, nella fiducia dei cattolici, le guarentigie dell'avvenire, ma il nostro migliore argomento, lo ripeto, sta nell'impossibilità d'un ritorno a quelle guarentigie del passato che tutte si riassumevano nelle sterili lotte del potere temporale.

L'onorevole Senatore Marliani ci disse che lo scopo della presente legge (che è quello di stabilire uno stato di cose, per cui il potere civile, ed il potere religioso possano convivere, serbando integre le loro ragioni) non sarà mai raggiunto. Quel germe di pace che voi credete di confidare all'avvenire, non sboccierà mai, diceva egli, e nel tempo stesso egli parlava pure di una soluzione intermedia.

Voi comprenderete, o Signori, che sarebbe ora inutile il discutere i fatti compiuti; fatti che taluni di voi potranno diversamente giudicare, ma che ora siamo tutti egualmente risolti di mantenerne e di proteggere.

Mi conceda solo l'onorevole Senatore Marliani ch'io gli dica, che le soluzioni intermedie, in certe condizioni, sono le sole ragionevoli, ma che in certe altre condizioni sono le meno possibili, le meno pratiche di tutte.

Poniamo l'ipotesi messa in campo dall'onor. Senatore, quella di Roma lasciata alla sovranità del Pontefice con una guarnigione italiana: ma la nostra bandiera non può stare che là dove è una condizione di cose compatibile coi principii che questa bandiera rappresenta. Il Governo pontificio non si sarebbe mai accostato ai nostri principii, ne sarebbe sempre rimasto l'immutabile negazione. Epperò ad ogni passo che avrebbero mosso i nostri soldati, dietro le loro spalle si sarebbe alzato il grido della sollevazione. L'alternativa dunque era questa, o mancare a tutti i doveri della lealtà, o commettere ai nostri soldati l'ufficio de' zuavi pontifici. E se Roma è una città assolutamente italiana, colle leggi del-

l'Italia, con la libertà politica dell'Italia, allora, Signori, considerate la questione sotto tutti i suoi aspetti, e voi vedrete che a Roma non può assegnarsi altra sorte che quella di Capitale d'Italia. La sede stessa del Pontefice sarà più sicura in faccia ad un Governo, su cui pesa un'alta responsabilità morale, e in una città tranquilla e paga dei suoi destini. Infine se il Governo si fosse fermato ad una soluzione intermedia, ben noi potremmo domandarci, quali sarebbero le condizioni attuali d'Italia. Esse non sarebbero certamente quelle della presente tranquillità. Nella questione di Roma, rimarrebbe aperto più che mai un campo alla lotta di tutti i partiti, e le più pericolose, le più ostili agitazioni politiche potrebbero scrivere sulla loro bandiera una parola, che profondamente scuote le fibre del sentimento nazionale.

Quando il Conte di Cavour pose la questione romana nell'interesse del programma nazionale, egli faceva dunque prova di un'alta previdenza, che fu confermata dai fatti.

Ma se, o Signori, il potere temporale è un'istituzione che ha fatto il suo tempo, se ogni altra combinazione che si potesse escogitare intorno a Roma, non ha in sé alcun elemento di vitalità, di sicurezza e di pace, vi è però un principio che noi dobbiamo rispettare, perchè è vero, perchè è legittimo, perchè sopravvive alla mutabilità delle istituzioni umane. Questo principio è, che il Papa deve essere libero ed indipendente nell'esercizio delle sue funzioni spirituali. Vi è una norma di condotta, che noi dobbiamo seguire, ed è di compiere l'unità nazionale, senz'offendere e senza perturbare i legittimi interessi delle coscienze cattoliche, delle Nazioni e dei Governi cattolici.

Appunto, o Signori, perchè noi abbiamo attuato la prima parte del nostro programma, dobbiamo ora porre tanta maggior cura per attuare la seconda, per mostrare, che i diritti dei Romani ed i diritti dell'Italia non sono contraddittorii coi diritti della coscienza e coi legittimi interessi della Società cattolica, ma possono pienamente con essi conciliarsi.

L'onorevole Senatore Di Villamarina citò alcune parole da me pronunciate nella Camera Elettiva, quando dissi che il Parlamento poteva deliberare intorno a questo progetto di legge in una situazione perfettamente libera; citò anche alcune parole dell'onorevole Presidente del Consiglio; gli parve di trovare una contraddizione e chiese degli schiarimenti. Ma il senso delle mie parole era chiaro.

Noi non avevamo degli impegni positivi sopra questo o quel modo determinato di assicurare l'indipendenza e la libertà del Pontefice. Noi abbiamo presentato al Parlamento un sistema, che ci sembra rispondere alle esigenze della situazione. Il Parlamento esamini liberamente questo progetto, che può liberamente adottare o respingere. Ma, o Signori, quanto all'oggetto, quanto allo scopo di questa legge, forse che non vi era da dieci anni un grande impegno morale preso dall'Ita-

lia innanzi all'Europa colle dichiarazioni del suo Governo e del suo Parlamento?

Questo programma, o Signori, si potrà discutere, si potrà biasimare; ma il dovere del Governo era di rimanervi fedele, e noi non vi saremmo rimasti fedeli se, quando la prima parte del programma passava negli atti compiuti, avessimo serbato sull'altra non so quale equivoco silenzio, non avessimo mostrato di essere pronti ad attuarla con ferma e leale volontà.

Avevamo sempre detto che, caduto il potere temporale, il Pontefice sarebbe rimasto indipendente da ogni umana sovranità, locchè vuol dire che avrebbe serbato la sua sovranità personale. Abbiamo sempre detto che, caduto il potere temporale, avremmo dato la libertà alla Chiesa per togliere ogni sospetto che l'Autorità civile volesse stendere la sua mano sul dominio delle cose spirituali; ora, non era questo il più evidente, il più inclinabile degli impegni? Abbiamo sempre detto, e quanto oggi vediamo non smentisce la nostra previsione, che ciò che avrebbe definitivamente assicurato, senza pericolo per l'Italia, una soluzione della questione romana, era il convincimento che noi dovevamo sforzarci a far penetrare nei cattolici, che l'unione di Roma all'Italia poteva compiersi senza pericolo e senza minaccia pel mondo cattolico.

Or bene, quando occupavamo Roma, quando erano così grandi le inquietudini destate da questi fatti, non era quello il momento per avvalorare questo convincimento e per calmare queste inquietudini?

L'onorevole Senatore Di Villamarina cita il Libro verde per provare l'inutilità delle nostre dichiarazioni. Dal Libro Verde, egli dice, risulta che le disposizioni dei governi erano buone, e che dunque questa smania di dichiarazioni e di promesse dalla quale siete stati presi?

Ma, o Signori, non è poi tanto irragionevole il credere che queste buone disposizioni sieno in gran parte l'effetto delle dichiarazioni rassicuranti, che noi abbiamo fatto.

Io ho quasi la certezza che se il Marchese Di Villamarina fosse stato al mio posto e non avesse tenuto un linguaggio analogo a quello che abbiamo tenuto noi, se avesse redatto in Note il discorso che egli ieri l'altro ha pronunciato dinanzi al Senato, le disposizioni delle Potenze non sarebbero apparse egualmente buone dal Libro Verde, che egli avrebbe presentato al Parlamento.

Noi, o Signori, rimanevamo nella tradizione della politica italiana rispetto alla questione romana. Dirò di più; noi rimanevamo nella tradizione di tutto quanto il movimento nazionale italiano, il quale non si presentò al mondo civile come uno di quei propositi che non hanno altro argomento che la forza, e che richiedono solo la forza per essere mantenuti ed attuati.

Quando l'Italia era serva e divisa, senza vita propria, soggetto di rivalità e di perturbazioni in Europa, soggetto in se stessa di una vece continua ed alterna

di violenza, in nome di che abbiamo domandato il nostro diritto, in nome di che abbiamo domandata la nostra indipendenza? Sostenendo e dimostrando che la causa italiana era, nel tempo stesso, per tutta l'Europa una causa di libertà, di tranquillità e di equilibrio.

Riacquistando la nostra indipendenza, eliminando gli elementi di antagonismo mantenuti nel nostro seno dall'antica divisione degli Stati, per darci quell'ordinamento che reputavamo più conforme alla nostra sicurezza esterna ed al nostro pacifico sviluppo, noi non ledevamo il diritto di alcun popolo; noi non chiedevamo che il nostro incontrastabile diritto nella cerchia incontrastabile dei nostri confini.

Il movimento nazionale d'Italia ha avuto questa ambizione altamente civile, di considerarsi come un progresso per la causa generale dell'ordine e della libertà in Europa.

Di un popolo, nel cui animo le rivoluzioni, le reazioni, le congiure incessanti avevano quasi spento ogni principio di autorità, abbiamo fatto un popolo che, malgrado alcuni mali passeggeri, sotto l'aspetto politico, si può chiamare uno dei popoli più tranquilli e più conservatori d'Europa. Di un paese, che era il campo di battaglia aperto a tutte le nazioni, abbiamo fatto uno Stato, il quale appena costituito si affrettò ad associare i suoi interessi agli interessi della tranquillità, della pace e dell'equilibrio europeo. Ed ora, o Signori, giunti innanzi all'ultimo e più arduo problema della nostra ricostituzione nazionale, noi troviamo dei diritti, noi troviamo dei legittimi interessi, che oltrepassano la cerchia dei nostri confini. Ebbene noi dichiariamo che questi diritti, che questi legittimi interessi li vogliamo assicurare e rispettare.

È vero che l'onorevole Marchese Di Villamarina nega che questi interessi oltrepassino la cerchia dei nostri confini; la questione per lui è, sotto ogni aspetto, puramente interna: poteva essere, secondo lui, una questione internazionale quando noi eravamo fuori delle mura di Roma, ma non lo è più, sotto nessun aspetto, ora che siamo entrati dentro queste mura.

E perchè, o Signori, abbiamo trovato maggiori difficoltà a compiere la nostra unità in Roma, che non ad associare all'unità nazionale il Granducato di Toscana, il Reame di Napoli? Perchè in Roma vi era una questione, che sussiste anche ora che siamo entrati dentro le mura dell'eterna città, perchè questa questione tocca ad interessi, che io non so se sieno internazionali nello stretto senso della parola, o piuttosto sopranazionali, come venne detto, ma certo è, che si riflettono e si ripercuotono nei rapporti internazionali dell'Italia cogli altri Governi, i quali sentono e sanno che questi interessi, che, come se ne dica, possono essere o rassicurati, oppure profondamente perturbati dalle nostre decisioni.

È dunque inutile il discutere se la questione romana sia una questione nazionale, o se sia una questione internazionale. È una questione puramente na-

zionale, per tutto quanto riguarda i diritti dell'Italia e i diritti dei Romani; lochè non toglie però, che il Pontificato sia un'istituzione universale, che ha dei rapporti coi cattolici di tutte le nazioni. Da questi rapporti nascono degli interessi, che colla soluzione che noi daremo alla questione, possiamo conciliare, o provocare a violento conflitto.

È quindi impossibile, quando si discute intorno alle decisioni che noi dobbiamo prendere, di non pensare all'effetto che queste decisioni produrranno negli altri Stati, al di là dei nostri confini.

Invocando in nome del diritto dei Romani, in nome del nostro diritto, della nostra unità, della nostra sicurezza, la cessazione del potere temporale, noi eravamo convinti che, coll'opera conciliatrice del tempo, questo avvenimento sarebbe vantaggioso non meno alla religione che alla civiltà.

Noi siamo convinti che coll'opera del tempo, esso condurrà ad un'era di armonia e di pace per il sentimento religioso nelle condizioni della società moderna; ma questo scopo non sarebbe raggiunto, se si volesse chiudere tutta la questione in un calcolo esclusivo e superbo. È d'uopo, pur mantenendo fermamente la rivendicazione del diritto nazionale, associare a questa rivendicazione tutti i riguardi dovuti ai legittimi interessi altrui, ed è necessario cercare la conciliazione di tutto ciò che è giusto e che è vero, far sicure le coscienze cattoliche, che le guarentigie che noi porriamo al Pontefice sono affidate alla lealtà di un popolo, il quale sente la sua responsabilità verso il mondo cattolico.

Voi rammentate, o Signori, le parole pronunciate nel Parlamento dal Conte di Cavour, quando egli diceva, che se avesse creduto che la caduta del potere temporale dovesse distruggere l'indipendenza del Pontefice, egli avrebbe signato questo fatto dannoso non solo alla religione, ma anche all'Italia, e che se fosse stato convinto esser il potere temporale una guarentigia necessaria e vera dell'indipendenza del Pontefice, avrebbe esitato a porre sul tappeto tale questione.

Io credo, o Signori, che il Conte di Cavour, pronunciando queste parole, non diede forse mai più grande prova del suo spirito così profondamente liberale. (*Verissimo.*)

L'onorevole marchese Villamarina ci ha letto alcuni brani di lettere del Conte di Cavour, le quali però si riferiscono ad altre questioni, che non sia quella che ora trattiamo, e con questa nulla anzi hanno di comune.

Tuttavia, o Signori, che cosa risulta da quelle lettere? Risultò evidente l'energia del carattere ed il profondo sentimento di dignità nazionale, che animavano il Conte di Cavour. Ma ciò che contraddistingueva quel grande uomo di Stato era, che egli associava l'energia del carattere ed il sentimento della dignità nazionale ad una gran moderazione e ad una equa e liberale intelligenza di tutti i termini delle questioni politiche. Noi tutti rammentiamo i discorsi

del Conte di Cavour sulla quistione romana, quei discorsi da cui traspare un sì grande rispetto per tutto quanto tocca al lato morale di detta quistione. Dobbiamo andare a Roma, egli diceva, senza che la unione di Roma all'Italia possa essere interpretata dalla gran maggioranza dei cattolici in Italia e fuori d'Italia, come il segnale della servitù della Chiesa.

E se anche, o Signori, in questa prima epoca di inevitabile turbamento, per avvezzare in certo modo le coscienze cattoliche al passaggio dalle condizioni del passato a quelle dell'avvenire, fosse d'uopo di fare qualche sacrificio, di raddoppiare di riguardi, noi non faremmo alcuna rinunzia alla nostra dignità nazionale, ma sibbene daremmo prova di un'intelligente moderazione, la quale ci è tanto più facile ora che abbiamo raggiunto il nostro intento nazionale.

L'onorevole Marchese di Villamarina ci diceva: siate forti, siate audaci, siate energici, siate accorti. Egli ha enumerato così molte delle virtù dell'uomo politico. Mi permetta che io aggiunga ancora: siate giusti; abbiate bensì il sentimento del diritto nazionale, ma il sentimento del diritto nazionale unito all'intelligenza, che ne definisce e fa scorgere i limiti.

Se voi, o Signori, esaminate questa legge, io confido che troverete che essa risponde alle condizioni del problema senza mutilarlo, ma anche senza esagerarlo, e che essa è la conseguenza della politica che noi abbiamo seguito sinora.

Questa politica, o Signori, mi sia permesso il dirlo, considera come una illusione il credere che il movimento nazionale si potesse arrestare nelle sue inevitabili conseguenze; che l'abolizione del potere temporale, che Roma capitale d'Italia non fossero nella logica indeclinabile delle cose; ma nello stesso tempo questa politica non vuole esagerare il movimento nazionale, non vuole condurlo fuori della sua via, non vuole fargli oltrepassare il suo scopo, non vuole farne un movimento perturbatore delle istituzioni della religione cattolica.

La nostra rivoluzione ha avuto uno scopo determinato: indipendenza, libertà, unità!

Lo scopo è raggiunto.

Certo continuerà, o Signori, quello svolgimento indefinito d'idee, di cui si tesse la vita delle nazioni; ma il compito politico della rivoluzione italiana è finito.

Se v. i esaminate la presente legge nei termini di questo problema, voi vedrete che essa corrisponde appunto ad essi termini.

Noi abbiamo tolto di mezzo un fatto materiale, un fatto estraneo alla costituzione del cattolicesimo, che non toccava che ai diritti dell'Italia: la sovranità politica del Pontefice sulla popolazione romana.

Là si arresta il compito nostro; e noi rispettiamo ogni attributo del Pontificato spirituale nei suoi rapporti coi cattolici italiani, e coi cattolici fuori di Italia.

Questo, o Signori, è il pensiero che ispira il primo Titolo della legge.

L'Italia, compiendo la sua unità nazionale, non tocca alla costituzione religiosa del Papato.

Il Pontificato è una istituzione che ha un carattere universale, che esercita una giurisdizione sopra la società cattolica presso le altre nazioni, negli altri Stati.

È l'organizzazione stessa del cattolicesimo, che dà al Pontefice questo supremo potere religioso, questa giurisdizione, questo primato spirituale.

L'onorevole Senatore Siotto-Pintor, diceva: « La Chiesa non ha potere. » Io non voglio esaminare l'ordine d'idee alle quali il principio dell'onorevole Senatore si riferisce; ma egli per vero riconoscerà che il Pontefice ha con gli altri Governi dei Concordati e dei trattati intesi a regolare appunto con essi, come supremo potere religioso, le condizioni e i rapporti della società religiosa rimpetto alla società civile negli Stati che sono retti da questi Governi.

Tutti i Governi mantengono presso il Pontefice una rappresentanza diplomatica; questa rappresentanza era accreditata e presso il sovrano temporale di Roma e presso il Pontefice; ma certo il carattere del Pontefice primeggiava su quello del Sovrano. E anche nell'avvenire i Governi terranno, o sotto una forma o sotto un'altra, dei rappresentanti presso il Pontefice per trattare gli affari religiosi, appunto perchè, indipendentemente dalla sovranità territoriale su Roma, i cattolici riconoscono nel Pontefice l'alta sua sovranità spirituale.

Non ho d'uopo aggiungere che i Governi credono loro interesse che il Pontefice, il quale esercita una giurisdizione sopra tanta parte della loro società, non sia a sua volta sottoposto alla giurisdizione di uno Stato particolare.

L'onorevole Siotto-Pintor pur diceva: « I Governi consigliano all'Italia di fare il Pontefice sicuro, ma non le dicono di farlo re; » però mi sembra, che i Governi considerino che il Pontefice non debba essere il suddito dell'Italia.

Inoltre, o Signori, è comune opinione, è un sentimento profondo dei cattolici, che il Pontefice non potrebbe esercitare liberamente la sua autorità spirituale se fosse sottoposto al potere civile di un altro Stato, e che la sua sovranità religiosa lo deve rendere immune da ogni umana sovranità.

Facendo cessare dunque il potere temporale, noi con questa legge riconosciamo e rispettiamo l'istituzione giuridicamente inviolabile e sovrana del Pontefice rispetto a sè, e rispetto alla sua autorità spirituale.

L'onorevole Marchese Di Villamarina disse ieri l'altro: « Se voi aveste prevenuto i Romani che intendevate di conservare la sovranità del Pontefice, forse i Romani non avrebbero votato il Plebiscito. »

Ma, Signori, i Romani avevano il diritto di disporre della propria sorte; ma perchè Roma venne a far parte del Regno d'Italia, da ciò non deriva punto che il

Pontefice sia divenuto il suddito del Re d'Italia. A questo proposito, o Signori, è d'uopo togliere ogni incertezza. Io ho ascoltato attentamente il discorso dell'onorevole Senatore Di Villamarina, ma confesso che non ho ben compreso il suo sistema.

Egli disse: è d'uopo, in Roma, distinguere il Papa dal Re, ma ogni questione deve essere sciolta colla libertà e col diritto comune.

Egli però non ci ha dato nessuna norma per indovinare quale fosse questa libertà, quale fosse questo diritto comune, con il quale egli intendeva sciogliere tutte le questioni tra il Pontefice e l'Italia, fra la Chiesa e lo Stato.

Egli ci ha detto: lasciate che il Pontefice pubblichi le sue scomuniche e la sue proteste, ma non accordategli alcuna immunità; dategli una libertà assoluta, ma applicategli il diritto comune.

Io confesso, o Signori, che non so trovare il filo che mi conduca attraverso queste proposizioni, o piuttosto, temo che questo filo mi conduca ad un sistema, o per meglio dire, ad una confusione di sistemi, che se non offre alcuna guarentigia alla libertà religiosa e alla società cattolica, è anche di pericolo e di danno alla libertà dell'Italia e alla integrità delle nostre istituzioni.

Che la libertà religiosa, e che il diritto comune della libertà religiosa in Italia, sia una vera, una grande guarentigia del Pontefice, non sono io certamente che lo vorrà negare. Ma, o Signori, col diritto comune non si sottrae il Pontefice alla giurisdizione dell'Italia, e non si fa del Pontefice altro che un suddito del Regno d'Italia. Appunto, o Signori, perchè in Roma il Papa e il Re devono essere distinti tra di loro, è d'uopo distinguere giuridicamente e determinare la situazione del Pontefice.

L'onorevole Marchese Di Villamarina, dice: pubblici pure il Pontefice le sue proteste e le sue scomuniche, abbia la più assoluta libertà, ma solo col diritto comune. Ma allora, o Signori, il Governo dovrà trattare in ogni caso il Pontefice come un suddito, oppure violare la legge. Se lo Stato fosse armato in faccia del Pontefice di un diritto comune, senza che fosse obbligato ad applicarlo colle norme sovrane della legge, ed avesse anzi facoltà di applicarlo secondo l'opportunità e le convenienze; e se il Pontefice potesse mai accettare una simile situazione, allora veramente si stabilirebbe fra il Governo italiano ed il Pontefice un sistema di transazione e di concessioni reciproche, che sarebbe nocivo alla libertà religiosa, e che sarebbe altrettanto nocivo alla libertà dello Stato.

L'onorevole Marchese Di Villamarina teme che le tendenze del Vaticano si comunicino allo spirito politico dell'Italia; ma io credo, che egli non potrebbe trovare un mezzo migliore di questo per andare incontro a tale pericolo. Io ho sempre creduto che la soluzione della questione romana consistesse nel fare di Roma una città italiana, e non già nel fare del

Pontefice un'istituzione italiana; io credo che importa ai cattolici che il Pontefice conservi il suo carattere universale, ma che importa anche alla libertà dell'Italia, che questo carattere sopranazionale si mantenga e che il Pontefice non venga, in certo modo, a far parte delle istituzioni del Regno d'Italia.

L'onorevole Marchese Di Villamarina credeva di rivolgerci un amaro rimprovero dicendoci: « trattate il Pontefice come un sovrano straniero, ma non accordategli alcun potere civile nello Stato. » Ma, o Signori, l'onorevole marchese Di Villamarina sa meglio di me quali sono le prerogative, che il diritto delle genti assicura ai Sovrani stranieri; l'extra-territorialità, l'immunità dalla giurisdizione dello Stato, la giurisdizione con leggi proprie sulla persona del proprio seguito.

Ora noi, o Signori, in omaggio a quel carattere di sovranità, che tutti i cattolici riconoscono nel Pontefice, abbiamo scritto nella nostra legge la prerogativa dell'invulnerabilità, la quale lo rende immune dalla giurisdizione altrui, senza dargli alcun potere civile sugli altri; e, perchè la situazione del Pontefice e l'istituzione religiosa del Pontefice hanno un carattere d'internazionalità, noi abbiamo voluto, per render chiara e comprensibile la guarentigia, di cui volevamo circondare questa situazione e questa istituzione, abbiamo voluto, dico, prender il nostro criterio in qualche cosa che era conosciuta ed ammessa nel diritto pubblico, vale a dire nell'assimilazione ai Sovrani esteri, ed in quelle prerogative ed immunità, che sono accordate dal diritto delle genti alle persone, che hanno un carattere internazionale.

Il Papato dunque conserva, rispetto al paese, dove esso ha la sua sede, una situazione giuridica, per la quale l'istituzione del Pontefice vive di un diritto proprio, conserva il suo carattere universale e l'azione dello Stato non si può esercitare sopra di esso. Né si dica, Signori, che queste guarentigie, tolte dal diritto pubblico delle sovranità civili, non si affanno alla religione, la quale è un fatto di coscienza individuale, a cui basta il sacrario della coscienza, che non ha bisogno della forma esterna di una istituzione.

Non paganizzate il cristianesimo, ci disse l'on. Siotto Pintor.

Ma, Signori, è questo un ordine d'idea, nel quale noi, come uomini politici, come legislatori non dobbiamo entrare; a noi non spetta di farci i riformatori, nè di cercare che cosa ha potuto essere la Chiesa nei suoi primi tempi.

Estendendo a Roma la sovranità dell'Italia, noi vi abbiamo trovato una grande istituzione religiosa, che regge una società spirituale diffusa in tutto il mondo.

Questa istituzione la troviamo quale è, quale si trova costituita in forza dell'ordinamento attuale del cattolicesimo, la rispettiamo quale è, non intendiamo di estendere ad essa la sovranità dell'Italia.

Se noi non ci fermassimo a questo punto, se an-

dassimo più in là, entreremmo nel campo religioso; non entreremmo nel campo del dogma, ma però noi entreremmo nel campo della costituzione della Chiesa. Il nostro movimento, che è esclusivamente nazionale, diventerebbe, per la forza delle cose, religioso in faccia ai cattolici d'Italia e stranieri. Se l'Italia facesse udire il grido di guerra, che ha lanciato in questo recinto l'onorevole Marchese di Villamarina, la nostra entrata in Roma non sarebbe la fine, ma sarebbe il principio dell'era rivoluzionaria. *(Bene.)*

Il primo Titolo, o Signori, di questa legge si riferisce alle istituzioni del Pontificato, e dà ad esso le necessarie guarentigie per il libero esercizio della sua autorità.

Il secondo Titolo si riferisce ai rapporti della Chiesa e dello Stato in Italia, applicando a questi rapporti in larga misura il principio di libertà.

Le due parti della legge si possono in astratto considerare distinte fra di loro, poichè una riguarda il Pontificato sotto il rapporto del suo diritto esterno; l'altra, invece, regola i rapporti della Chiesa e dello Stato nell'interno del Regno. Però queste due parti sono collegate, e fra di loro esiste un intimo nesso.

Il programma del Conte di Cavour non fu mai contraddetto. Sempre fu dichiarato dall'Italia che, caduto il potere temporale, noi avremmo dato alla Chiesa quello che essa ha sempre chiesto; e non ha mai ottenuto, la libertà cioè nei suoi rapporti collo Stato.

Il potere temporale è cessato; è dunque giunto il tempo per adempiere alle nostre promesse!

Il nesso inoltre, o Signori, esiste nelle condizioni stesse del problema che noi dobbiamo sciogliere, poichè non basta votare una legge di guarentigie personali per il Pontefice, e per le istituzioni che sono annesse al Pontificato; è d'uopo anche creare una condizione di cose soddisfacente, rassicurante nei rapporti tra la Chiesa e lo Stato, in quel paese dove il Capo di questa Chiesa ha la sua sede.

Io sono partigiano del sistema della libertà della Chiesa ovunque; ma credo che veramente per l'Italia questo sistema fu con mente presaga indicato dal Conte di Cavour come una necessaria conseguenza dell'abolizione del potere temporale.

Per il fatto della dimora del Pontefice in Italia, i conflitti fra il potere religioso ed il potere civile nel nostro paese avrebbero un'eco, e porterebbero un perturbamento anche fuori d'Italia.

Noi non possiamo fare assegnamento sulla conciliazione col Pontefice. Non possiamo prendere con esso degli accordi religiosi, perchè questi accordi non sembrano alla Curia Romana potersi disgiungere dalle questioni politiche. Bisogna dunque prevedere e prevenire, anche sotto questo rapporto, una situazione che potrebbe diventare pericolosa.

Ora nella condizioni attuali delle cose, il miglior mezzo per prevenire questa situazione, senza arrecare alcun danno alla nostra libertà ed ai principii delle

nostre istituzioni, è appunto quello di separare le distinte competenze dei due poteri, per evitare i conflitti, e togliere le cagioni della lotta.

La libertà della Chiesa è per me innanzi tutto una nobile iniziativa dell'Italia, sarà un omaggio al principio di libertà di coscienza, sarà un progresso nella via della libertà. Ma nelle circostanze attuali, la libertà della Chiesa è anche un gran pegno morale che dà l'Italia, delle condizioni perfettamente sicure e degne in cui si troverà il Pontefice in Italia; è un mezzo efficace per evitare i conflitti; per assicurare in modo comportabile i rapporti attuali, e per preparare gli elementi della pace futura. L'Italia potrà dire con animo sicuro dinanzi all'opinione imparziale: il Pontefice è inviolabile e Sovrano, e lo è in un paese in cui lo Stato è incompetente in materia religiosa, e non può stendere le sue mani sul dominio delle cose spirituali.

Signori, io non voglio adentrarmi in siffatta questione della libertà della Chiesa nell'esame del secondo Titolo di questa legge: altri più competenti di me lo potranno fare.

Epperò, o Signori, se Voi esaminate la legge dal punto di vista dal quale ho tentato finora presentarla, cioè, da un lato, dal punto di vista di ciò che richiedeva la logica del movimento nazionale, e da ciò che richiedeva la logica dei fatti, che hanno posto fine al Potere temporale, e dall'altro, dal punto di vista di ciò che richiedono gli interessi religiosi delle Nazioni cattoliche e dei Governi che le rappresentano, voi vi convincerete, io spero, che la legge risponde alle condizioni di questo problema, e che posto in tale modo, è quasi impossibile di trovare un'altra soluzione.

Noi, o Signori, facciamo un grande e difficile esperimento; ed invero quello dei rapporti fra l'Italia e il Papato, dopo la cessazione del Potere temporale, è un esperimento nuovo, difficile e che colpisce le menti in Italia e fuori, più, forse, per la sua novità che per le sue difficoltà, le quali per avventura potranno essere minori nell'esperienza quotidiana e nel pratico andamento delle cose, di quello che appaiono nella vaga aspettativa di una prova, che non si può preventivamente giudicare colla norma e coll'analogia di altri riscontri.

Se fosse stata possibile quella grande transazione fra l'Italia e il Papato, transazione che l'Italia ha offerto fin dai primi giorni, allora la questione romana sarebbe spoglia delle sue più grandi difficoltà.

Molte questioni che sono ardue a risolversi con una soluzione unilaterale, come noi siamo obbligati a fare colla presente legge, si potrebbero agevolmente determinare; e questo accordo ci servirebbe altresì a provvedere a tutte quelle eventualità, che in un complesso così vasto di rapporti politici, di rapporti morali, di rapporti giuridici, è impossibile determinare tutte a priori.

Questa istessa legge si presenterebbe sotto un di-



verso aspetto: essa apparirebbe come una libera transazione, o espressamente, o tacitamente accordata, offerta e accettata da una parte e dall'altra. E in quale diversa condizione di animi questa transazione sarebbe accolta e si compirebbe, non dirò dinanzi ad un atto o ad una parola, ma anche solo dinanzi ad un'attitudine improntata di maggiore conciliazione e di maggior mitezza, verso il sentimento nazionale di questo paese!

Ma noi, o Signori, non possiamo per ora contare su alcuna conciliazione, su alcun accordo; ed allora qual è l'utilità, qual è lo scopo di questa legge? L'onorevole Marchese Di Villamarina non ha saputo scorgervi alcuna necessità, egli non sa vedervi che dei pericoli e delle difficoltà per l'Italia.

Ma, Signori, appunto perchè le circostanze attuali sono eccezionali e transitorie, questa legge deve determinare i confini, che noi dobbiamo rispettare.

Noi abbiamo udito ieri l'altro le parole dell'onorevole Marchese Di Villamarina: da una parte la ostilità indeclinabile del Papa; dall'altra una legge necessaria di rappresaglie: tutto lasciato all'arbitrio, tutto lasciato alle passioni; ecco la soluzione della questione romana che ci ha proposto l'onorevole marchese Di Villamarina.

Per parte mia, mi affretto a dichiarare ben alto, che questa politica non ha nulla di comune colla politica che professa il Governo, coll'appoggio del Senato, coll'appoggio della maggioranza del Parlamento, e della maggioranza del paese.

Appunto perchè, o Signori, noi siamo convinti che sarebbe per noi funesto consiglio il lasciarci trascinare nelle passioni della lotta, appunto perchè l'ostilità attuale è il fatto che inquieta maggiormente i cattolici, noi vogliamo dimostrare con questa legge che non prendiamo per norma le circostanze attuali, che non prendiamo per norma le attuali ostilità, ma sibbene le condizioni normali e permanenti di una soluzione definitiva.

Alle guarentigie morali che darà nell'avvenire la nostra condotta, la nostra moderazione, ma che non potranno essere assodate che coll'opera del tempo nella fiducia dei cattolici, vogliamo far precedere delle guarentigie giuridiche, delle guarentigie espresse, che siano una norma sovrana per noi, ed un pegno di sicurezza per tutti.

In una parola, lo scopo di questa legge è di stabilire tra il Papato e l'Italia una base giuridica di rapporti tali, che quella transazione fra il potere temporale e la libertà della Chiesa, la quale non potè essere il punto di partenza per stabilire questi rapporti, possa esserne la conseguenza e il risultato.

L'onorevole Marchese Di Villamarina ci disse, che il Conte di Cavour non avrebbe presentata questa legge.

Io veramente non oserei dire quello che avrebbe fatto il Conte di Cavour, ma pure il Senato forse ricorderà, che nell'altro ramo del Parlamento io lessi un

progetto di accordi, che il Conte di Cavour era pronto ad accettare, e che aveva fatto comunicare officiosamente a Roma, e ad altre Potenze.

Il primo articolo di questi accordi era il seguente: « Il Sommo Pontefice conserva la dignità, l'inviolabilità, e tutte le prerogative personali di Sovrano; e inoltre quelle preminenze rispetto al Re ed agli altri Sovrani che sono fissate dalle consuetudini. » Ed in questo progetto era detto anche, che questa transazione doveva essere considerata come un trattato pubblico bilaterale, i cui principii sarebbero stati scritti nello Statuto.

Tale è la ragione di questa legge: quale ne sarà l'avvenire?

Certamente, o Signori, non basta una legge per compiere un mutamento così profondo nelle condizioni politiche della suprema istituzione del cattolicesimo; esso non sarà sanzionato che dal tempo, dall'opinione e dalle consuetudini.

Questa gran quistione reclama, ancor più che una soluzione giuridica, una soluzione morale, e questa soluzione morale richiede a sua volta l'indirizzo di una politica costante e conciliativa, la quale accompagni ed agevoli la transazione dal passato al futuro. *(Denz.)*

Noi dobbiamo applicare ai rapporti dell'Italia col Papato; dobbiamo applicare a tutte quelle numerose questioni che sorgeranno da questa grande trasformazione di Roma, quel metodo che è la parte migliore della nostra tradizione civile, il metodo della libertà e della moderazione.

Il Papato non accetterà per ora questa legge, ma io confido però che col tempo esso voglia dimenticare quella sovranità terrena che non gli dava altra facoltà, tranne quella di mantenere un esempio di Governo teocratico sopra un' infinitesima parte della società cattolica, per accettare una situazione che lascia libera, sicura ed intatta la sua azione morale sulla società cattolica tutta intera.

Ed io confido che a ciò non siavi che un ostacolo di consuetudini, non già un ostacolo di principii, poichè, malgrado le tendenze che prevalsero in questi ultimi tempi a Roma, il Pontefice pur non volle dare alla sovranità temporale la sanzione di un dogma, non volle rendere la sua missione divina solidale di una istituzione che mostra troppo evidente l'amalgama colle condizioni terrene, con quelle condizioni che, come sorte coi tempi, così possono cadere coi tempi.

Ed inoltre, o Signori, a quale condizione si potrebbe ristorare questa sovranità?

A me pare impossibile che il Pontefice, che il sacerdote di una religione di carità, che il custode dello spirito del Vangelo non sia tratto a considerare a prezzo di quali sventure ciò potrebbe tentarsi, di quanto sangue, di quanti danni per la religione, poichè io credo che il sentimento cattolico degli Italiani mai resisterebbe a una simile prova.

So bene, Signori, che vi è al Vaticano, intorno al Pontefice, una fazione fanatica, la quale altro non chiede, altro non spera, nè cerca di provocare che un intervento contro l'Italia, e lo strazio di una guerra che sarebbe da una parte una guerra di religione, dall'altra una guerra di nazionalità.

Questa fazione con tale intento non ha solo per interesse di sollevare contro di noi una guerra infinita di esagerazioni e di calunnie, di provocare il sentimento pubblico in Roma, che noi vogliamo sperare saprà scorgere l'agguato ed evitarlo, ma anche di impedire ogni opera ed ogni progresso di conciliazione.

Ma quando la tenace illusione della restaurazione del Papato temporale sarà svanita, allora scemerà anche l'influenza di questa fazione, e allora, quel partito, che pur esiste in Roma, nel clero di Roma, e di cui fanno parte molti eminenti ecclesiastici, quel partito nel cui animo più possono gli interessi religiosi che l'interesse politico, che vede i pericoli del conflitto, che vede i vantaggi della conciliazione, questo partito si farà avanti, e farà udire la sua voce ed i suoi più miti consigli.

A raggiungere questo scopo, gioverà la nostra moderazione.

I Governi comprendono l'impossibilità di ritornare sui fatti compiuti.

Essi comprendono che le difficoltà sollevate da un partito fanatico, sono in ogni modo assai minori delle complicazioni che sarebbero cagionate da quelle ingerenze, che non potessero essere accolte amichevolmente dall'Italia.

Ma nello stesso tempo noi ci prepareremmo delle inevitabili difficoltà e delle pericolose complicazioni, se volessimo disconoscere che i Governi e le Nazioni cattoliche hanno in questa questione degli interessi religiosi, per i quali dobbiamo avere i più grandi riguardi.

Non è, o Signori, non è col sommo diritto, che si regolano i rapporti degli individui, come non è col sommo diritto, che si regolano i rapporti delle Nazioni.

Pur mantenendo intatta la dignità nazionale, una previdente politica deve saper prevedere e prevenire quei conflitti, che si possono evitare: deve saper procurarsi il favore dell'opinione; deve ispirare la fiducia e non tenere continuamente aperte le questioni, perchè si ridestino un giorno o l'altro, e vengano ad aggravare tutte le possibili complicazioni dell'avvenire.

Appunto perchè, o Signori, il Governo mancherebbe al primo dei suoi doveri se non mantenesse inviolato il diritto nazionale; appunto perchè esso non potrebbe in alcun modo accettare delle ingiuste pretese, è d'uopo, o Signori, che nell'applicazione del suo programma, che nell'applicazione di questa legge esso faccia prova di una moderazione, della quale ci terranno conto

non solo i Governi, ma anche l'opinione liberale del mondo intero.

Vi è qualche cosa, o Signori, che vale assai meglio che respingere le ingerenze diplomatiche, è di sapere evitare e prevenire le dimande, che ci possono esser fatte, in tutto ciò che esse possono avere di legittimo e giusto; è di saper mantenere in Roma uno stato di cose, dal quale appaia che l'Italia fa tutto quello che le si può ragionevolmente chiedere, e che la indipendenza e dignità e libertà del Pontefice hanno a Roma ogni necessaria guarentigia. È questo l'intento a cui si rivolge la politica del Governo Italiano, ed è con questo intento che abbiamo presentata la legge che raccomandiamo alla vostra approvazione. L'interesse pubblico reclama che essa diventi una legge dello Stato, che offra una base sicura alla nostra politica interna, come alla nostra politica esterna. Quando questa legge avrà avuta la vostra sanzione, noi potremo dire al mondo cattolico: l'Italia assicura al Pontefice tali condizioni e tali guarentigie, come nessuna altra Nazione o nessun altro Stato potrebbe offrirne di più degne e di più grandi.

L'Italia ha dato alla Chiesa, malgrado difficoltà gravissime, una libertà, di cui nessun altro Stato ha dato mai la maggiore.

Gli interessi religiosi dei cattolici stranieri, e gli interessi religiosi dei cattolici italiani sono posti sotto la salvaguardia di un popolo e di un Governo, che hanno il sentimento della moderazione, della giustizia e della libertà.

(Vivissimi segni d'approvazione. Molti Senatori vanno a stringere la mano all'oratore.)

Senatore Di Villamarina. Domando la parola quando il Presidente crederà di poterla accordare.

Senatore Stotto-Pintor. Lo stesso fo io.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Io sono stato, o Signori, lungamente in forse, se mi avessi a prendere la parola in questa discussione generale, e dal parlare mi avrebbe distolto il sapere che molti colleghi si trovavano già iscritti per trattare del grave argomento, e l'aver l'onore di sedere su questi banchi dell'Ufficio Centrale, i concetti di cui hanno un organo così splendido ed autorevole, quale è l'egregio nostro Relatore, ed infine la considerazione, che le cose che sto per dire, avrebbero pure potuto trovar luogo nella discussione degli articoli; alla quali ragioni ora se ne aggiungerebbe un'altra assai potente, ed è quella di succedere all'eloquentissimo oratore, l'egregio Ministro degli Esteri che ci ha trattenuto così lungamente, e diciamo pure così gradevolmente colla sua orazione, alla quale fo veramente di cuore largo e pienissimo plauso. E per verità, io sento quanto sia grave il compito di cui, che gli deve succedere nel ragionare davanti a Voi. Ma pure la gravità immensa dell'argomento, che è stato abilmente trattato dallo stesso signor Ministro, la natura di

questo progetto di legge, che quasi assume carattere di diritto costituente, il dovere che io al pari di tutti voi sento, di portare la mia piccola pietra a questo edificio così colossale, che spaventa le menti di coloro che lo stanno riguardando, il mio dissenso dalla maggioranza dell' Ufficio sopra qualche punto, ed infine una testimonianza di fiducia, che mi ebbi da alcuni onorevoli Colleghi, che mi vollero interprete dei comuni voti in questa legge, mi hanno determinato a lasciare il seggio presidenziale e ad entrare anch'io in questa discussione generale.

Farò di compiere la parte mia colla maggiore brevità, poichè questa discussione dura già da parecchi giorni, e sicuramente gli argomenti che si potevano addurre, sono stati già in gran parte messi avanti dagli oratori che mi hanno preceduto.

Però voi mi concederete che, lasciando le alte regioni della politica, nella quali così splendidamente spaziava l'ottimo Ministro degli Affari Esteri, io imprenda a trattare più umilmente la materia, e senz'altro io mi faccio a determinare anzitutto il campo della discussione, la vera questione che ci deve occupare; imperocchè mi sembra che, quando i termini della questione fossero precisamente stabiliti, molte delle cose che sono state opposte alla legge, cadrebbero per lo meno davanti ad una specie di questione pregiudiziale.

Se voi ben ricordate i precedenti, se voi esaminate questa legge e la ponete a raffronto con quella con cui fu accettato il Plebiscito romano, vi persuaderete facilmente che questa non è che una legge di esecuzione di una promessa solennissima che è stata sancita in altra legge.

Ed invero nella legge cella quale si approvava il Decreto Reale del 9 ottobre ultimo, che aveva accettato il Plebiscito Romano, che cosa faceva il Parlamento? Consacrava già nell'art. 2 un principio molto importante, quello cioè, che il Sommo Pontefice avrebbe conservato la dignità, la inviolabilità e tutte le prerogative personali di Sovrano.

E dopo questa dichiarazione, la legge medesima aggiungeva nell'art. 3, che un'altra legge avrebbe sancito la condizione atta a garantire l'indipendenza, la somma potestà ed il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.

Lo schema di legge, che ora stiamo discutendo, non fa altro, o Signori, che dare esecuzione al programma che è scritto nei due articoli, di cui io vi ho accennato il tenore. Quale è adunque la ricerca che si deve fare, la ricerca naturale e prima che occorre per recare un giudizio sopra il valore di questo progetto di legge?

A me pare che la ricerca prima, e più naturale, e più semplice sia questa: se le disposizioni del progetto rispondano al programma che è scritto nei due articoli 2 e 3 del Decreto del 9 ottobre 1870; bisogna domandarsi, se le disposizioni del progetto attuale rispondano a quelle della legge precedente; se risolvano il problema romano e lo risolvano in modo corrispondente alle dis-

posizioni precedenti, agli impegni, o volete morali, o volete politici, contratti dal Governo, ed alle solenni dichiarazioni che furono fatte dal Ministero ed anche dall'augusto labbro del Capo Supremo della Nazione, in più di una circostanza.

Ebbene, se voi farete questa ricerca, o Signori, scorderete che a due oggetti dovrebbe questo progetto di legge provvedere; l'uno è il Papa, l'altro è la Chiesa.

Al Papa, si sono promesse guarentigie; alla Chiesa si è promessa la libertà; noi dunque dobbiamo esaminare la legge nel proposito di riconoscere se realmente il progetto stabilisca convenienti guarentigie pel Pontificato, e ad un tempo attribuisca alla Chiesa quella libertà piena ed intera, che le è stata promessa.

Or bene, o Signori, se questa è la questione che noi dobbiamo unicamente trattare, se questa è l'indagine alla quale conviene che noi rivolgiamo la nostra attenzione, io penso che non trovano più luogo, perchè già sono risolte, alcune questioni che ho inteso muovere, nella tornata precedente, dagli onorevoli oratori che prima di me hanno preso la parola; così non credo che dobbiamo più ricercare se la materia debba fare argomento di un trattato, se la questione sia interna od esterna; parimente mi è avviso che non si possa più porre in disputa se il potere temporale del Papa debba o no essere ancora ristabilito a guarentigia del Pontificato; non credo che si possa più ricercare, se il potere legislativo sia competente ed anche potente a fare questa legge; tutte queste questioni avrebbero trovato luogo acconcio allorchè si trattava di stabilire, che sopra questo argomento si avesse a fare una legge informata ai principii dianzi accennati, vale a dire quando si discuteva la legge per l'accettazione del Plebiscito Romano, e nella stessa si proponeva il complesso delle basi di quell'altra legge, che ora precisamente si tratta di fare.

Ed in vero, se una legge ha già dichiarato, che a questa materia si debba provvedere con altra legge, non è più questione di ricercare se si abbia da fare un trattato, imperocchè coloro i quali avessero ravvisato in questo argomento una materia di diritto internazionale, materia che non potesse essere regolata con una legge, dovevano in quel momento opporsi a che si stabilisse che una legge lo regolasse: la questione adunque si dovrebbe dire risolta.

Lo stesso si dica delle altre questioni che ho toccate, dell'incompetenza e anche dell'impotenza a fare questa legge, perchè non credo veramente che sia questo il momento di trattarle.

Mi pare tuttavia, se debbo dirne due parole, che non sia difficile il rispondervi, in quanto che l'incompetenza a fare questa legge io credo, che anche dagli animi più religiosi, non possa ragionevolmente essere riconosciuta, imperocchè noi non ci accingiamo punto a fare una legge di carattere religioso.

Come il Ministro degli Esteri lo ha osservato molto opportunamente, noi intendiamo di stabilire guarentigie di

natura affatto civile, e, se volete anche, in parte, politica, che dovranno regolare le relazioni tra il papato e la società civile, tra la Chiesa e lo Stato.

In questa materia, non vi è nulla che ecceda la competenza civile, non vi è nemmeno nulla che possa offendere il Capo supremo della società religiosa della Chiesa cattolica; ed a coloro che ci dicono incompetenti a far questa legge, perchè non la potremo eseguire, perchè non sarà accettata dalla parte interessata principalmente, ossia dal Pontefice, parmi che noi possiamo agevolmente rispondere, che i mezzi di esecuzione di questa legge non mancheranno di certo. Questa legge troverà nei Magistrati del Regno i suoi più sicuri e intelligenti esecutori, come io ne sono profondamente persuaso:

E a questo riguardo, io mi rivolgerò all'egregio senatore Mameli, il quale si mostrava compreso da gravi timori e da gravi dubbi, che questa legge, come altri atti del Governo, come certi concordati, non sia per ricevere fedele e religiosa esecuzione.

Io penso che egli possa sgombrare dall'animo suo questi timori e questi dubbi, quando consideri che l'esecuzione di questa legge non appartiene al Governo, che questa è una legge che di sua natura deve avere per esecutori, e direi anche per custodi e vindici, i magistrati. Se voi percorrete le disposizioni di questa legge da cima a fondo, troverete che qui non si tratta, come nei concordati di cui parlava l'on. Mameli, di pagare tributi a Roma, di dare a Roma alcune corrisposizioni le quali erano state convenute; non si tratta di eseguire convenzioni intorno ai beni ecclesiastici, ma si tratta unicamente di garanzie, di diritti, che vengono stabiliti od a favore del Pontefice od a favore della Chiesa, diritti e garanzie, che quando non venissero osservati, o fossero in qualche modo violati, troverebbero nei magistrati i loro vindici, troverebbero l'autorità per la loro esecuzione.

Non voglio con ciò ammettere che il Governo mancasse nella sostanza al suo dovere relativamente a quegli atti, che sono stati accennati dall'onorevole Mameli, perchè io penso che, riandando bene la storia di quei tempi, a cui le sue accuse si riferiscono, si troverebbero facilmente gravissime ragioni di giustificazione per il Governo.

Voi mi consentirete di trattenermi alquanto su questa parte della questione, stante la sua importanza e delicatezza, perchè farebbe cadere, se non sul Governo Italiano, certo sopra il Governo Subalpino, a cui il Governo Italiano è succeduto, un disfavore da cui importa grandemente liberarlo.

I concordati, come tutte le convenzioni internazionali, non sono eterni, hanno una esistenza, la quale è limitata da diverse cause che sono dal diritto pubblico definite; e fra queste cause si annovera principalmente la mutazione delle circostanze, in cui una convenzione od un concordato è intervenuto. Quindi sappiamo dagli scrittori più insigni di diritto pub-

blico, che ognuno di questi concordati, ognuna di queste convenzioni ha insito il principio e la clausola *rebus sic stantibus*, di modo che quando vengono le circostanze a mutare, o si muta la convenzione per accordo delle parti, oppure quando l'ostinata resistenza di una di esse obbliga l'altra a ricorrere ad altri mezzi, si viene a considerare naturalmente la convenzione denunziata da una parte, come non più esistente, lo che porge necessariamente all'altra parte motivi di mutare o d'abbandonare il trattato. Voi intendete, o Signori, che vi sono alcune convenzioni, le quali possono stare benissimo tra un Governo che ha una certa forma, e la Santa Sede; ma se mai accade che quel governo muti la sua forma politica interna, allora il concordato o la convenzione più non può talvolta ricevere la sua applicazione, perchè si troverebbe in opposizione flagrante ed aperta col diritto interno del paese che l'ha stipulato.

Ora, o Signori, questi casi appunto si verificarono relativamente a quegli atti e a quei concordati, dei quali l'onorevole Mameli lamentava la violazione, talchè...

Senatore Mameli. Domando la parola.

Senatore Vigtiani... talchè, volendo propriamente essere esatti, a mio modo di pensare, quei concordati dovettero per l'urgenza delle circostanze essere dal Governo Subalpino reputati di diritto caduchi, perchè trovava una resistenza invincibile nella Santa Sede a modificarli nelle consuete forme e metterli in armonia col nuovo suo diritto interno.

Dette queste cose, io ripigliero il filo del mio discorso, e mi porrò a fare quelle ricerche, alle quali accennava, ricerche, nelle quali io diceva dover consistere l'esame del presente progetto di legge:

Risponde esso in realtà alla soluzione del problema romano, come piace di chiamare la questione di Roma?

Questo problema, o Signori, dividesi, come diceva, in due parti, ossia ha due termini di soluzione: il Papa, e la Chiesa.

1° Vuolsi provvedere al Pontefice con sufficienti e solide guarentigie;

2° Vuolsi accordare alla Chiesa una sincera e franca libertà.

Queste due parti del problema, a' miei occhi si presentano così strettamente congiunte tra di loro, che, parmi, farebbe opera distruttiva colui il quale le volesse separare, come bene avvisava il Governo nella presentazione del suo primo progetto.

Io credo che di queste due parti del problema romano, della loro indivisibilità, si possa veramente dire che *alterius sic altera possit opem res, et conjural amice*. Cosicchè, se voi togliete una di queste parti, oppure, se ad una di queste provvedete in modo sufficiente e all'altra no, voi non avrete risolto il problema romano, voi lascierete ancora una parte, a cui converrà provvedere più tardi, voi lascierete ancora molte di quelle cause di agitazione e di discordia, che importa sommanente, per quanto è possibile, di far

cessare; voi non avrete adempita la solenne promessa, che è fatta nella legge, con cui si approvava il Decreto Reale di accettazione del plebiscito romano.

Quindi io non posso assolutamente associarmi a coloro i quali accettano le guarentigie, e respingono la libertà, come avrebbe voluto l'onorevole Senatore Musio: non posso egualmente seguire coloro che vorrebbero la libertà, ma non vogliono le guarentigie, che per loro non solo non sono necessarie, ma sarebbero pericolose. Io credo che gli uni e gli altri perdano di vista precisamente i veri termini della questione, che, come dicevo, sono già stati posti, e ora non appartiene più a noi di mutarli. Dirò poi che non ho saputo scorgere una logica concatenazione nei concetti di coloro i quali, mentre respingono le guarentigie, pur si dichiarano amici della libertà, apostoli del sistema del diritto comune accordato come unica guarentigia al Papa ed alla Chiesa, e poi respingono intieramente il progetto di legge, dicendo che non lo trovano soddisfacente.

A me pare che, per essere coerenti, costoro sono costretti ad accettare almeno una delle parti della legge, vale a dire quella che accorda la libertà; imperocchè la libertà in un paese libero non s'intende altrimenti che come la concessione del diritto comune; e se voi vi farete ad esaminare il secondo Titolo dello schema di legge che noi discutiamo, troverete, che le disposizioni che lo compongono, sono tutte intese a rimettere la Chiesa nel diritto comune, vuoi per il diritto di riunione, vuoi per il diritto di esercitare le proprie funzioni, la propria autorità, la propria giurisdizione, vuoi per nominare i suoi ministri, ancorchè questa parte, come vi farò più tardi osservare, non sia perfetta nel progetto.

Voi comprendete adunque che coloro i quali vorrebbero il diritto comune come la sola norma di questa legge, se realmente si vogliono tenere fedeli ai loro principii, non possono respingere la seconda parte di essa, ma dovrebbero tutto al più promuoverne il miglioramento, l'ampliamento, se alcunchè vi trovino che manchi, o non corrisponda al concetto del diritto comune.

Non intendo egualmente coloro che, per uno scrupolo religioso, dichiarano che essi si astengono intieramente dal votare questa legge, perchè non vi scorgono una sufficiente guarentigia pel pontificato, perchè credono che questa legge non è, per così dire, un surrogato sufficiente del potere temporale, di cui deplorano la caduta.

Io intenderei questo modo di procedere negativo, quando potessi credere ancora possibile il ristabilimento del potere temporale. Io lo intenderei quando la conseguenza di questo procedere negativo potesse procacciare una condizione migliore al Pontefice ed alla Chiesa.

Ma lo prego questi on. Senatori, che vorrebbero astenersi, di voler considerare che, se tutti seguissero il

loro esempio, il Papa e la Chiesa non si troverebbero, io credo, affatto in miglior condizione.

Il potere temporale che è caduto assolutamente, non si può ristabilire; e non credo che per ciò fare, essi potrebbero contare su molti segnaci nello stato di cose in cui ci troviamo: sarebbe un'impresa criminosa e disperata.

Le garanzie, che sono stabilite soltanto in principio nella legge di accettazione del Plebiscito, poco, o nulla servirebbero ad assicurare il Papa e il sacro suo ministero.

Se non si vota questa legge, che è il compimento di quella, bisognerebbe andare a Roma ed usare il trattamento proprio del diritto comune, e dirò anche, di un diritto, che non è troppo bene coordinato colla nuovissima e straordinaria situazione, in cui il Papato e la Santa Sede si trovano in Roma.

Quale sarebbe dunque la conseguenza? Danno e pregiudizio evidente e gravissimo per quelle sante istituzioni, a cui i religiosi oppositori credono di provvedere con un voto di astensione, con un voto negativo. Quindi, veramente, io credo che un sentimento appunto di religione bene intesa li dovrebbe portare ad una conseguenza intieramente opposta.

Io ho detto, o Signori, che riguardo come inscindibili, come indivisibili le due parti della legge; ed a questo proposito mi duole di non trovarmi intieramente in conformità di vedute coll'egregio nostro Relatore, imperocchè egli, nella dotta e luminosa sua Relazione, che ognuno di voi avrà letta con gran piacere, ammette benissimo, che tra l'una e l'altra parte della legge esista un qualche nesso, una qualche connessione, ma egli però, mentre ravvisa la prima parte obbligatoria pel Governo e pel popolo italiano, non ravvisa lo stesso carattere nella seconda parte, e quasi crede che ciò che si stabilisce in essa, sia concessione affatto spontanea e libera della legge attuale.

Permettetemi, o Signori, che ricordi alcuni brani della Relazione a questo proposito, poichè m'importa troppo di essere esatto.

A pagina 14, dove si espongono le ragioni generali del Titolo II, si legge:

« Il Titolo secondo, impertanto, della legge che » aspetta il vostro giudizio, ha carattere affatto proprio; » e l'Italia potrebbe senza rimprovero rimanersi intorno di ciò nei termini suoi consueti; nè la Francia, per via d'esempio, o l'Austria, o la Baviera, o la Spagna salirebbero in pretesione legittima di voler vedere in Italia franchigie ecclesiastiche molto maggiori di quelle, che in essi Stati vengono consentite o dalle proprie costituzioni o dai propri Concordati. »

E poco dopo, l'onorevole Relatore soggiunge:

« Vero è che la Corona, accettando il Plebiscito di Roma, parlava esandio delle libertà della Santa Sede. »

Ed infine di quello stesso paragrafo si legge:

« ...e taluno venne provando essere in quelli (*nei disegni del Governo relativi alla libertà della Chiesa*) il solo mezzo efficace di persuadere l'Europa che noi, padroni di Roma, avremmo così liberalmente trattato il Pontefice come senza necessità ci disponevamo a trattare la Chiesa. »

Finalmente dice l'onorevole Relatore:

« Ciò non pertanto, è da ricordare che le proferte del Governo, gli atti del Parlamento, le opinioni degli scrittori miravano principalmente a condurre in mezzo una durevole transazione o conciliazione; di cui il poco o nessun fondamento dalla parte di Roma, era testè dimostrato da un dispaccio notabilissimo del Cardinale Antonelli. »

A me pare che le cose dette in questa parte della Relazione non reggano veramente né all'esame della critica, né alla realtà dei fatti: comincerò dal rettificare un fatto che avrebbe grande importanza: si suppone che la Corona, nell'accettare il plebiscito, non abbia promesso la libertà della Chiesa, ma abbia promesso soltanto la libertà della Santa Sede: or bene mi permetto di leggervi le parole stesse, che uscirono dalle auguste labbra del Re in quella memorabile circostanza: eccole:

« Io, come Re e come cattolico, nel proclamare la unità d'Italia, rimango fermo nel proposito di assicurare la libertà della Chiesa e l'indipendenza del Sommo Pontefice, e con questa dichiarazione solenne io accetto dalle vostre mani, egregi Signori, il plebiscito di Roma, e lo presento agli Italiani. »

Gli Italiani adunque hanno ricevuto dalle mani del loro Re il plebiscito con questa condizione, con questo fermo proposito del Re religioso, che cioè egli, fedele alle pie tradizioni de'suoi Avi, avrebbe mantenuta libera la Chiesa, indipendente il Pontefice.

È egli vero anche l'altro fatto, cioè che quando si prometteva libertà alla Chiesa, si mirasse soltanto al caso in cui sarebbe intervenuta una conciliazione, un accordo tra le due potestà..? A me pare che nemmeno questo fatto sia interamente esatto.

Niuno porrà in dubbio che, come il primo propugnatore, e anche si potrebbe dire il creatore della questione Romana, in quanto che fu da lui posta nella vera sua base, e nella giusta sua formula, fu il Conte di Cavour: or bene, il Conte di Cavour espose lungamente al Parlamento nel 1861, allorquando fu approvato il notissimo ordine del giorno, che porta il nome del Deputato Boncompagni, espose lungamente il sistema da seguirsi dall'Italia; esaminò con quella larghezza di vedute, che gli era propria, con quel senso pratico, con quella sicurezza che egli aveva di giudizio e di criterio, tutte le fasi della questione Romana, tutte le difficoltà che poteva eventualmente presentare, e lo fece quasi con spirito divinatorio, locchè è proprio del Genio.

Permettete, o Signori, che io vi ricordi a questo riguardo le precise parole dette dall'illustre Conte di

Cavour alla Camera dei Deputati, nella seduta del 13 marzo di quell'anno.

Egli, dopo aver esaminato l'ipotesi dell'accordo con Roma, si faceva la domanda: che cosa si sarebbe fatto quando in Roma si fosse entrati senza accordo; ed ecco come risolveva la questione.

« Se ciò non si avverasse, se per circostanze fatali all'Italia ed alla Chiesa, l'animo del Pontefice non si mutasse, e rimanesse fermo nel respingere ogni maniera di accordo, che faremo? »

» Ebbene, o Signori, non perciò noi cesseremo dal proclamare altamente i principii, che qui ora vi ho esposti, noi non cesseremo dal dire che, qualunque sia il modo con cui l'Italia giungerà alla Città Eterna, sia che vi giunga per accordo, o senza, giunta a Roma, appena avrà dichiarato decaduto il potere temporale, essa proclamerà il principio della separazione, ed attuerà immediatamente il principio della libertà della Chiesa sulle basi più larghe. »

Intendete dunque, che non regge nemmeno la supposizione, che la libertà alla Chiesa sia stata promessa soltanto nel caso in cui fosse intervenuto un accordo tra essa o il suo Capo, e il potere civile.

Ma io penso, che questa opinione non regga nemmeno ad un esame critico, quando da noi si ricerchi veramente, quale sia la ragione per cui si vuol dare la libertà alla Chiesa, e sancire le franchigie pel Pontefice.

Io non invocherò soltanto la ragione dei fatti, che è potentissima in questa materia, perchè molti e ripetuti sono i fatti che confermano i due termini della questione, cioè la libertà della Chiesa e le guarentigie.

Io credo che si possa invocare invece la ragione intrinseca della libertà, perchè mi è avviso che la libertà sia il complemento necessario delle guarentigie.

Io credo, che quando il Pontefice avesse soltanto le guarentigie, ma la Chiesa di cui egli è Capo supremo, non fosse libera, soprattutto in Italia, le guarentigie a poco o nulla servirebbero. Imperocchè poco giova che il capo di un'associazione religiosa sia libero, quando i membri che da lui immediatamente dipendono, si trovino vincolati; poco giova che all'estero voi diciate: abbiamo accordate al Papa delle guarentigie, poichè il Papa potrà rispondere: ma la Chiesa in Italia dipende dal Governo, è soggetta a quei vincoli antichi, legata da quelle catene che sono state finora imposte al sacerdozio. Voi comprendete che questo linguaggio del Pontefice, come diceva benissimo poco fa il Ministro degli Affari Esteri, potrebbe far nascere nei cattolici stranieri il sospetto che la religione in Italia non fosse più libera, precisamente perchè avendo noi la ventura, che credo assai preziosa, di possedere il Capo della religione, ci conviene esser larghi nel trattamento di lui e della Chiesa; e dobbiamo accordare alla Chiesa e al Pontefice quella libertà che accordiamo alle altre associazioni riconosciute dall'

Stato, affinchè si escluda nella mente di tutti i cattolici ogni sospetto di pressione e d'ingerenza negli uffici religiosi, per parte dello Stato.

Deve essere, secondo me, nostra cura gelosa che stia bene impresso nella mente di ogni cattolico, che in Italia il Governo non si ingerisce nè punto nè poco nelle cose della religione: gli Italiani che si occupano di materie religiose, le trattino con i loro ministri, ma il Governo si mantenga affatto estraneo, e lasci ognuno libero di camminare per la sua via, purchè non offenda la legge; perchè quando l'offendesse, quando se ne dipartisse dovrebbe correre la sorte comune di tutti gli altri violatori della legge.

Voi intendete adunque che, se la quistione viene esaminata in questo senso, e la libertà della Chiesa viene posta accanto alle guarentigie e ad esse consociata, si riconosce immediatamente che l'una cosa abbisogna dell'altra, che l'una cosa è il complemento necessario, indispensabile dell'altra.

Io dirò ancora, a conforto di questo assunto, un'altra ragione, che probabilmente non piacerà all'onorevole Senatore di Villamarina, che mi onora da gran tempo della sua amicizia: dirò che desidero ardentemente e sopra ogni cosa, la libertà della Chiesa, perchè nella sola libertà, io veggio il modo di arrivare alla pacificazione.

È vero che l'onorevole Senatore di Villamarina mi collocherà fra gli utopisti, imperocchè egli con frase desolante dichiarava innanzi a voi francamente, ricisamente, che per lui la pacificazione colla Chiesa è una insensata utopia, un vero assurdo.

Io non negherò all'onorevole Senatore di Villamarina, che nelle condizioni in cui ci troviamo, nessuna mente sana può vagheggiare una prossima, una immediata conciliazione col Pontefice. Ma io vorrei che l'onorevole Senatore di Villamarina accordasse pure a me, che quando fosse inaugurato un sistema di libertà, quando questo sistema fosse dall'Italia, dal suo Governo, dai suoi magistrati schiettamente, francamente applicato; quando l'Italia co' fatti dimostrasse al Pontefice ed alla Chiesa, che assolutamente è risoluta a rispettare la religione e farla rispettare (ben si intende con i mezzi legali, non con privilegi, come in altri tempi); quando tutti gli atti del Governo, per un certo tempo cospirino a questo scopo, quando si evitino tutte le occasioni e tutte le cause evitabili di dissapori, di disunioni, di conflitti; io domando se allora non si può nutrire una legittima e seria speranza, che tra la Chiesa, il Pontefice ed il Regno d'Italia si ristabilisca la pace, che tutti noi dobbiamo desiderare, e desiderandola, dobbiamo adoperarci con tutti i mezzi, con ogni studio, in ogni momento, a sollecitarne l'effettuazione.

Io aggiungerò ancora un'altra ragione del mio sperare, e la desumo dal carattere stesso del Sommo Pontefice che ora regge la Chiesa. Sono note le varie vicende politiche, per le quali Pio IX passò nel lungo suo Pon-

tificato; nessuno di noi ignora, come egli esordisse nel modo il più splendido, come forse nessun altro Pontefice ha inaugurato mai la cattedra di San Pietro, allorchè in mezzo al plauso generale andava ad assidersi. Egli mostrò allora quanto era grande e caldo Italiano, egli benedisse la nostra Italia, egli fu in una parola l'iniziatore di quel movimento, che ci ha condotti, o Signori, a sedere uniti in quest'Aula, rappresentanti del Regno d'Italia! (*Benissimo.*)

Io non credo, che i sentimenti personali del Pontefice siano spenti, io non li credo perduti. Sono note le liberali tradizioni di famiglia, che presiedettero all'educazione di quel Pontefice, è noto il sentimento d'affezione che sempre mostrò per l'Italia, la poca simpatia ch'egli ebbe sempre per gli stranieri che l'occupavano.

Or dunque, io mi domando: non è egli permesso, e direi quasi, non è egli dovere lo sperare, che quando le cose si acquetino, quando i giorni dell'irritazione siano passati, quando il bollore della guerra, che, diciamolo pure, arde ancora molto viva, sia cessato, quando spiri l'ultimo rimbombo del cannone di Porta Pia, quel venerando Pontefice si riconcili colla sua patria, e negli ultimi suoi giorni stenda ancora amica la mano all'Italia, e la ribenedica? (*Sensazione.*)

Io penso che molto può dipendere dalle nostre deliberazioni e dalla condotta del nostro Governo, il poter giungere a questo grandissimo risultato.

Ma, voi mi direte: se, per conseguirlo, io chiedo che si accordi la libertà alla Chiesa. A me pare la risposta molto naturale.

Il sistema di libertà ha questo prezioso vantaggio, che stabilisce la separazione tra le due autorità, le fa camminare per linee parallele, come vi diceva l'egregio mio amico Senatore Robecchi, di modo che non si possono mai incontrare, perchè le due linee da loro percorse sono distinte, sono separate; e se l'una podestà porta giovamento all'altra in molti affari della vita, è però sicuro che il soccorso è sempre dato procedendo per vie e con mezzi diversi. Invece il sistema che noi ora abbiamo, e che è detto d'immistione, od aulico, o cesareo, è il sistema d'un contatto continuo, è il sistema della comunione: ora è noto, come la comunione sia ravvisata in generale quale madre della discordia, e come invece la divisione sia salutata la madre della concordia; e voi sapete come alcuni coniugi, i quali uniti si trovano in continuo urto, una volta separati, si vedono talora ridivenire buoni amici (*Itarità.*)

Ebbene, questo può facilmente accadere anche allo Stato ed alla Chiesa.

Quando la Chiesa sia separata, quando non abbia più nessun attrito, nessun contatto collo Stato, le cause di lotte, di contese cesseranno, ed il risultato, la conseguenza naturale dovrà essere la pace, dovrà essere la tranquillità: ed avverrà allora tra il Governo del Regno italiano e la Chiesa italiana cattolica ed il Papato,

ciò che l'onorevole amico mio Senatore Robecchi diceva avvenire nei paesi, dove il Sindaco ed il Parroco fanno ciascheduno il fatto loro, senza che l'uno si impacci negli affari dell'altro; per cui, se è lecito paragonare le cose grandi colle piccole, io credo che precisamente accadrà ciò, che il detto egregio amico mio avvisava in quel suo giusto e naturale paragone.

Ma la libertà della Chiesa, o Signori, come voi avete inteso, fa paura ad alcuni, ispira gravi timori di pericoli per la società civile, e l'onorevole Senatore Musio ve ne faceva una viva descrizione.

Poche parole io credo debbano bastare a rispondere all'onorevole Musio.

Io penso che le cose da lui dette si confacciano benissimo ad altri tempi, ad altre istituzioni, ad altri Governi, ad altre circostanze; ma io credo, che quando si tenga conto dello spirito dei nostri tempi, quando si badi al progresso del nostro incivilimento, quando soprattutto si pensi al grande presidio, che la libertà stessa offre alla società civile contro tutti gli abusi e contro tutti gli eccessi, si riconoscerà facilmente che le armi Giuseppine, le armi Leopoldine, le Tanucciane e le Giannoniane hanno perduto la loro ragione di essere, e che noi non solo possiamo ma dobbiamo abbandonarle, sicuri di inaugurare una nuova era di grandezza per la Chiesa e per lo Stato, e tale da non esporci a veruno dei pericoli, che altre volte avevano giustamente fatto applicare quelle armi dai nostri maggiori.

La storia è là aperta per dimostrare quali fossero le condizioni in cui lo stato della Chiesa si trovava, allorchè furono inventati i *placet*, gli *exequatur* e gli appelli per abuso; allora la parola, che usciva dal Vaticano, era più terribile dei cannoni che hanno aperto la breccia a Porta Pia; allora era naturale che tutti gli Stati cattolici pensassero a premunirsi contro una potenza così temuta, e allora il premunirsi era una necessità, perchè, se si lasciava accadere il male, mancavano poi le forze per provvedere al danno: quindi si dovette trovare un sistema tutto preventivo, un sistema simile alla censura della stampa: e chi rimproverebbe ai governi assoluti di avere stabilito la censura? Niuno potrebbe muovere questo rimprovero, imperocchè, tolta la censura, quei governi avrebbero cessato di esistere. E così avviene del sistema preventivo per gli abusi ecclesiastici; questo sistema preventivo aveva ragione di essere in altri tempi, l'ha perduta al presente. Mal si invoca l'esempio delle altre Potenze cattoliche, che ancora non hanno pensato a sbarazzarsi di questo fardello; imperocchè primieramente, quelle Potenze si trovano in condizioni diverse; per esse resta sempre un Capo supremo di religione, che non ha sede nel loro seno, e che è fuori della sfera della loro azione; un Capo supremo di religione, che potrebbe, non ben conoscendo le condizioni di quei paesi, fare qualche atto, che non si convenga loro; quindi può ancora esservi una qualche

ragione, debole io credo, che dovrà cessare ben presto, ma che per ora può giustificare il mantenimento degli usi antichi.

Noi, che, come io diceva, abbiamo la sorte avventurosa di possedere il Pontificato nel nostro seno, noi non abbiamo più nessuna ragione di mantenere quelle armi le quali, ben lungi dall'esserci giovevoli, ci sono dannose, e ciò risponde all'argomentazione che faceva l'onorevole Senatore Musio, il quale diceva: lasciatele, perchè possono essere utili, e non vi fanno male se inutili; ma egli dimenticava l'altra parte dell'argomentazione, cioè che queste armi sono dannose ove si conservino, perchè attraverseranno sempre il compimento dei nostri voti per la pacificazione religiosa. In una parola, perpetueranno in casa nostra il dissenso religioso a cui è tempo, o Signori, che noi poniamo fine; niuno di Voi può dissimulare a se stesso che il paese è stanco di questa lotta, che il paese vuole pace colla religione, che il paese non può più tollerare che in Parlamento e negli atti del Governo continuamente si debbano trattare quistioni religiose, come se non avessimo altro a fare di meglio. Dobbiamo ben penetrarci di questa grave condizione di cose e por fine ad un sistema, che ha perduto ogni ragione di essere, accordando quelle libertà alla Chiesa che le furono ripetutamente promesse.

E non solamente, o Signori, io credo che noi dobbiamo rinunciare interamente (ciò che duolmi non faccia il progetto di legge, come spiegherò successivamente), rinunciare, diceva, interamente all'uso dei mezzi preventivi contro la Chiesa; credo di più che dobbiamo adottare un sistema di grande tolleranza, di una tolleranza che vada fin all'estremo limite della legalità. Imperocchè io son d'avviso che noi non persuaderemo altrimenti il mondo cattolico, che in casa nostra la religione è libera, è rispettata, che usando, come io diceva, tutta la più grande tolleranza. Io mi compiaccio, o Signori, di vedere che di questa tolleranza si viene manifestando il desiderio dal pubblico, e dirò altresì che ne abbiamo veduto alcuni esempi, sebbene non sempre costanti, nella condotta del Governo.

Voi rammenterete alcuni atti usciti dal Vaticano, oltremodo ingiuriosi ed offensivi a quanto ha di più caro, di più sacro il nostro paese; non si risparmiava perfino il nostro amatissimo ed augustissimo Capo Supremo della Nazione; si lanciavano contro tutti i suoi consiglieri, contro tutti i suoi magistrati, a piena mani, anatemi e maledizioni! Ebbene, voi avete certamente notato, il pubblico ha accolto questi atti con quel buon senso che, separando le cose veramente religiose dalle cose mondane, e dalle cose terrene, non si è punto commosso a quegli atti: ei si commosso unicamente il giorno in cui vide che se ne commuoveva l'autorità, e se ne commosse solamente per biasimare questa, perchè a quegli atti avesse data un'importanza che non meritavano. Rammentate il fatto dell'Enciclica, che, nella stretta regola del diritto,



poteva fornire all'autorità giudiziaria un motivo di colpirla; ebbene, l'opinione pubblica volle che andasse prosciolta da ogni sorta di molestia, e preferì che il libero voto del popolo pronunciasse un verdetto, che alcune volte vale più che tutte le sentenze dei Magistrati.

Altrettanto, a un dipresso, è accaduto allorchè un vivace e forte difensore della purità della Chiesa pubblicò un suo scritto in Italia. Quello scritto, stando ai principii rigorosi del diritto, offendeva gli interessi religiosi, e poteva fornire motivo ad un procedimento penale; ma pure il buon senso del pubblico fece avvertiti i magistrati ed il Governo, che assai meglio valeva in quel caso, la tolleranza, soprattutto nella circostanze particolarissime, nelle quali noi ci trovavamo. Quando noi seguiremo francamente, costantemente questa via di larga tolleranza per le cose religiose, io vado persuaso che arriveremo, quando che sia, a disarmare i nostri avversari, arriveremo ad ottenere la quiete da tanto tempo sospirata. *(Benissimo.)*

Ora mi rimane di fare l'applicazione di questi principii allo schema di legge che ci sta dinanzi.

La prima parte del progetto provvede alle guarentigie; la seconda, come voi ben conoscete, stabilisce le relazioni tra lo Stato e la Chiesa.

Queste due parti rispondono esse veramente al loro scopo? Sono veramente coordinate a quel fine che debbono raggiungere? Io rispondo francamente in senso affermativo quanto alla parte delle guarentigie.

Intendo benissimo che le guarentigie sieno una serie di disposizioni rese necessarie da quella situazione politica, di cui l'onorevole Villamarina non ha voluto ammettere tutta la gravità e l'importanza; ma a questo riguardo non posso se non ripetere, che la necessità di queste guarentigie è già stata sancita nella legge che approvò il plebiscito romano. A noi ora rimane soltanto vedere, se esse sieno veramente sufficienti, e se corrispondano a quello scopo, a cui sono dirette, cioè ad assicurare la dignità, la sicurezza e l'indipendenza del Pontefice.

A me pare che, scorrendo le disposizioni del primo Titolo della legge, se ne trova evidentemente raggiunto lo scopo. Imperocchè vi trovate alcune disposizioni che collocano il Pontefice in tale dignità quale più alta non potrebbe desiderare o, dirò meglio, non lo collocano, ma lo mantengono in quella dignità che egli teneva di Sovrano, ed alla sovranità territoriale viene saviamente sostituita una sovranità semplicemente personale.

Al Pontefice sono mantenute, oltre gli onori sovrani, anche quelle preminenze che, per una pia consuetudine dei sovrani cattolici, egli ha occupato in mezzo ad essi.

Al Pontefice viene accordato il diritto di avere, secondo l'uso suo, le guardie d'onore. La dotazione del Pontefice è mantenuta perfettamente eguale a quella di cui ha goduto finora, e si può dire ch'egli venne

dalla legge accettato come il giudice della sua dotazione; quei palagi, quelle ville, di cui egli era in possesso, gli sono conservati in quelle condizioni stesse in cui quei palagi e quelle ville si trovavano; alle sue residenze o abituali o temporarie viene attribuita una immunità che, proteggendo la persona del Pontefice, non è inconciliabile colle esigenze della giustizia.

Riguardo ai palazzi pontificii, il vostro Ufficio Centrale, vi ha proposto una leggera modificazione, che riguarda i musei, la biblioteca e le collezioni archeologiche, che in quelli del Vaticano e di Laterano li contengono: questa modificazione tende precisamente a mantenere il Pontefice nè più nè meno che nella condizione in cui si è trovato finora. Il Parlamento non si occuperà di esaminare se quelle collezioni, o quei musei sieno proprietà del Pontefice o della Nazione; gli basterà di mantenerli quali sono, e poichè hanno evidentemente e per un' antichissima osservanza, il carattere d'inalienabilità, così il Parlamento non farebbe che dichiarare questo carattere, la quale cosa sta nelle sue attribuzioni, mentre si può dubitar forte se il potere legislativo potesse risolvere una questione di proprietà riservata di sua natura al potere giudiziario.

Quanto alla sicurezza del Pontefice, voi trovate che i reati che si commetterebbero contro la sua persona, sono pareggiati a quelli che si perpetrassero contro l'augusta Persona del Re. Egli è fuor di dubbio che la formula usata nel progetto presentato dal Ministero lascia alcun che a desiderare, e per questo motivo il vostro Ufficio Centrale ve ne propone una leggera modificazione. Tranne peraltro questa osservazione di ordine secondario, non si può negare, che quella disposizione, la quale dà norma non solamente alle leggi penali d'oggi, ma a tutte le leggi penali che saranno per farsi nel Regno d'Italia, corrisponde pienamente alla sicurezza assoluta della persona del Sommo Pontefice.

Rimane la indipendenza, che sicuramente è oggetto della massima importanza; ebbene, questa è garantita ampiamente nella prima parte del progetto colla disposizione che mantiene il Sommo Gerarca nel libero esercizio di tutte le funzioni del pontificato, nel pieno diritto di pubblicare ed affiggere tutti i suoi atti alle chiese solite e nei modi coi quali si sono pubblicati ed affissi sino al giorno d'oggi.

Voi trovate, che accanto al Pontefice sono mantenute tutte quelle rappresentanze diplomatiche, che hanno esistito sino al presente per interesse anche religioso; e così il pontificato potrà con questi mezzi liberamente corrispondere, come finora ha adoperato, con tutte le nazioni cattoliche.

Voi trovate che il Pontefice mantiene il diritto di stabilire presso di sé uffici di posta e di telegrafia, al quale proposito ricorderete, come nei primi giorni in cui siamo entrati in Roma, incontanente la malevolenza dei nostri avversari ci muoveva l'accusa, che le comuni-

casioni del Pontefice non erano più libere, asserendo ch'egli non poteva disporre nè delle poste, nè dei telegrafi. Ebbene, quell'accusa era insussistente allora, e sarà impossibile per l'avvenire, giusta la savia disposizione, che si trova inserita nel progetto che stiamo discutendo.

Finalmente, siccome era sommamente importante il guarentire il pontefice, non solamente nella persona sua, e nei suoi atti immediati, ma anche in tutti i suoi consiglieri e cooperatori, voi trovate nel primo Titolo disposizioni tendenti a questo fine savissimo, di coprire cioè in qualche modo coll'egida delle guarentigie pontificie, tutti quegli ecclesiastici i quali prestano per dovere del loro ufficio la loro opera al Pontefice e alla Santa Sede.

Infine vi era un oggetto, che doveva necessariamente attirare l'attenzione del Governo, come risvegliò sicuramente l'attenzione dei cattolici, vuol dire la custodia di tutti quei documenti, in cui sono raccolti i segreti più preziosi della cattolicità.

A questa custodia ha provveduto molto saviamente e compiutamente un articolo speciale, l'8°, il quale vieta assolutamente a qualsiasi Autorità l'entrare a far visite, sequestri e perquisizioni in quegli uffizi di natura ecclesiastica, dove si conservano precisamente questi documenti, che interessano, o possono interessare le coscienze di tutti i cattolici.

In fine del Titolo I voi trovate una disposizione che riguarda la pubblica istruzione religiosa nella città di Roma.

Quest'articolo era stato nella prima proposta fatta dal Governo davanti alla Camera dei Deputati, collocato fra gli ultimi del progetto a seguito di quelli che riguardano le relazioni tra la Chiesa e lo Stato.

Per verità, l'articolo era concepito in modo che, limitando i suoi effetti soltanto alla città di Roma ed agli Istituti interessanti la cattolicità, doveva trovare più congrua sede dove l'attuale progetto lo ha trasportato. Ma, quando voi fermiate la vostra attenzione sopra la disposizione gravissima che è contenuta in quell'articolo, che è il 13°, vi persuaderete che forse havvi qualche cosa a fare; forse riconoscerete, come ebbe già in parte a riconoscere il vostro Ufficio Centrale, che non tutto è detto in quell'articolo, e che per garantire l'istruzione religiosa a Roma ed anche fuori di Roma, occorrerebbe fare qualche cosa di più.

Io mi riservo quindi di tenervi parola di quel di più, che a me e ad altri miei amici pare abbia a prescrivere, in ordine agli stabilimenti ecclesiastici di pubblica istruzione, allorchè mi farò a ragionare del Titolo II, cioè della libertà della Chiesa.

Prego l'onorevole Signor Presidente di volermi accordare pochi momenti di riposo.

(La seduta è sospesa per alcuni minuti.)

**Presidente.** Si ripiglia la seduta. La parola è al Senatore Vigliani per continuare il suo discorso.

**Senatore Vigliani.** Permettete, o Signori, che, prima

di dipartirmi dal Titolo che tratta delle prerogative e delle guarentigie del Pontefice, io dia breve risposta ad alcuni appunti che a questa parte della legge vennero mossi.

Si è detto, che la sovranità data al Pontefice violava l'unità dell'impero civile, il quale non consente che vi siano due sovrani; che avremo un sovrano senza sudditi; che nemmeno si potrebbe al Pontefice applicare la similitudine del sovrano straniero, perchè egli non avrebbe nessun potere civile; che la coesistenza in Roma del Governo Italiano e del Pontefice, potrebbe facilmente dar luogo a quelle velleità degli antichi imperatori romani e franchi, di mescolarsi in cose religiose e voler dettare anche leggi sulle cose sacre; che è impossibile ad ogni modo il far coesistere in buona armonia, in un medesimo albergo, il Pontefice e il Re d'Italia; che la legge è inesequibile, perchè è impossibile che venga accettata dalla sacra Persona a favore della quale la legge viene dettata.

Io non credo che sia difficile il ribattere queste obiezioni; e dirò in primo luogo al Senatore Siotto Pintor, che io non credo veramente che vi sia timore di divisione dell'impero, imperocchè la sovranità, che la legge accorda al Pontefice, è tutta personale, non si allarga fuori della sua persona, mirando unicamente a tutelare la sacra persona e la libertà del Pontefice, e ad assicurargli quel rispetto e quella venerazione, che da tutti i cittadini gli deve essere in Roma tributata.

Il Re d'Italia ed il Pontefice non avranno comune alcuna funzione della sovranità, ne avranno comuni soltanto gli onori, comune la riverenza e la venerazione, ma questi sono attributi che si possono estendere a più persone, senza che ne venga divisione o diminuzione a danno d'alcuna di esse.

Non vi ha sovrano, dice l'onorevole Villamarina, quando non vi sono sudditi; gli rispondo che si può ritorcere l'argomento, e dire che il Pontefice, secondo la legge, è sovrano perchè non è suddito, e non perchè abbia dei sudditi; che di avere sudditi il Pontefice non ha bisogno, ma bensì egli, e più che il Pontefice, il mondo cattolico, ha bisogno che il suo supremo Gerarca non sia suddito d'alcun principe della terra.

L'assimilazione del Pontefice ai sovrani stranieri non garba all'onorevole Senatore di Villamarina, perchè il Pontefice più non conserva potere civile in alcun territorio. Ma la similitudine non esige identità, solo si contenta di qualche termine di riscontro, e si può dire coi dialettici che *simile non est idem*. Allo scopo di cui si tratta, è bastevole una sovranità personale, non si richiede la territoriale.

Non credo poi con l'onorevole Mameli, che sia da temersi la rinnovazione degli esempi di tempi da noi troppo lontani e troppo dissimili dai nostri, quali erano quelli del Basso Impero o dei Carolingi, che si mescolarono di far leggi e capitolari sopra cose di

Chiesa; non è nemmeno da supporre che venga in mente ai nostri piissimi Sovrani, al nostro Governo di emanare leggi religiose, di presentare al Parlamento leggi le quali riguardino la religione, leggi che non potrebbero avere nessuna probabilità di essere nemmeno prese in considerazione; quindi credo con tutta sicurezza che si possa smettere dal venerando Mameli ogni sorta di timore a questo riguardo.

L'impossibilità della convivenza del Pontefice col Re d'Italia, parmi che sia piuttosto l'effetto dell'immaginazione di chi esamina il solo stato presente delle cose di Roma, e non spinge la sua mente a ciò che dovrà accadere successivamente per naturale andamento delle cose.

Quando il Governo italiano sia stabilito in Roma, quando questa legge sia consacrata e religiosamente posta ad esecuzione, quando le due potestà siano pienamente libere e indipendenti, io credo che e Pontefice e Re potranno in tutta pace ed amicizia risiedere in Roma, e darsi anche reciproco aiuto nell'adempimento delle alte loro missioni.

Io non dico che questo bellissimo effetto sia per avvenire oggi o domani, ma io ritengo che avverrà di certo in un tempo non lontano, se l'insipienza degli uomini non guasterà l'opera così bene avviata per insigne favore della Provvidenza.

Infine, si vorrebbe l'accettazione del Pontefice perchè questa legge divenisse efficace; ed io nemmeno questo posso intenderlo, imperciocchè qui, eliminato assolutamente il principio dell'internazionalità, lasciato da parte il terreno degli accordi, noi siamo entrati in quella sola via che ci era dischiusa, vale a dire la via legislativa. Noi dettiamo una legge la quale non abbisogna di essere accettata, non abbisogna che della sanzione del potere legislativo; e, quando questa legge sarà pubblicata, essa riceverà in Italia la sua esecuzione a favore di quei medesimi, i quali ricusano di accettarla, e sarà precisamente un beneficio *in invitato collatum*, ma un beneficio che dagli avversarii non potrà essere respinto nè impedito, perchè tutti i doveri che sono imposti da questa legge, cadono sul Laicato, cadono sul Governo, sopra i suoi Magistrati, non cadono sul Pontefice, sulla Chiesa nè sopra i suoi ministri. Spetterà al Governo, spetterà ai suoi Magistrati di eseguire tutti i doveri che verso il Pontefice e verso la Chiesa sono da questa legge stabiliti; nulla assolutamente avrà da fare il Pontefice, nulla avranno da fare i ministri della Chiesa. La via dunque è piana e sicura all'attuazione piena di questa legge, ove sia approvata.

In queste condizioni di cose, voi comprendete benissimo, o Signori, come non sia nemmeno il caso di parlare di accettazione; sarà una legge questa, che se non avrà l'accettazione dell'oggi, avrà la benedizione dell'avvenire quando sarà promulgata, benedizione che varrà assai più che l'accettazione presente, non punto necessaria. (Bene.)

Io mi sono fin qui, o Signori, sdibitato di ciò che intendeva dirvi sulla prima parte della legge.

Ora passo alla seconda, a quella che tratta delle relazioni della Chiesa collo Stato, ed in altre parole, della libertà della Chiesa, perchè questo è il vero titolo che, secondo me, questa parte della legge dovrebbe portare scritto, come quella che tutta debb'essere intesa a dare libertà alla Chiesa.

E qui mi duole, o Signori, che non potrò essere favorevole alla seconda parte del progetto, così come lo sono stato alla prima, imperocchè quanto la parte prima a me sembra compiuta, altrettanto a me pare che la seconda in alcune disposizioni sia monca, e lasci qualcosa a desiderare.

Io diceva che il vero oggetto del secondo titolo si è la libertà della Chiesa: or bene, che intendiamo noi per libertà della Chiesa?

Io sono d'avviso che la libertà della Chiesa comprende tutti quegli elementi che il Governo accennava nel primo progetto introdotto in Parlamento; che essa abbraccia, in una parola, il libero esercizio di tutti quegli atti che non offendono le leggi dello Stato.

Questa libertà, venendo ai particolari, comprende, o Signori;

1° Il libero esercizio dell'autorità e della giurisdizione spirituale di tutta la gerarchia della Chiesa;

2° La libertà di comunicazione e di corrispondenza tra il Capo della Chiesa e tutta la Chiesa medesima;

3° La libertà dell'elezione dei ministri della Chiesa, dal più alto al più basso grado;

4° La libertà d'insegnare;

5° La libertà di riunione;

6° La libertà di possedere e di amministrare i propri beni secondo le leggi dello Stato.

Ora, questi sei elementi, che si richiedono a compiere un sistema di Chiesa libera, quale io l'intendo, e come credo che l'immortale Conte di Cavour l'intendesse, non sono tutti contemplati nel secondo Titolo del progetto: voi troverete che di due di essi non si fa parola, o se ne parla solamente per rinviarne le disposizioni ad altra legge; e questi sono, la libertà, importantissima di insegnamento, la libertà di possedere ed amministrare i proprii beni.

Io non mi dissimulo la gravità delle ragioni che hanno impedito l'altro ramo del Parlamento di secondare la proposta, che da alcuni egregi suoi Membri gli veniva fatta, acciocchè si desse compimento alla legge, aggiungendovi disposizioni che assicurassero queste due grandissime libertà, quella di insegnare e quella di possedere. Imperocchè, è certamente incontestabile che gli studi necessari a preparare maturamente questa parte della legge mancavano, ed è forse da lamentare che, fin dal primo momento in cui siamo entrati nella Città Eterna, non si sia pensato a farli, quando forse si era ancora in tempo a condurli al desiderabile compimento; ma poichè il tempo passato non

lo possiamo più rinvocare, poichè ora noi siamo stretti dalle sue angustie, ancora più di quello che lo fosse l'altro ramo del Parlamento, noi dobbiamo esaminare che cosa si possa ancora fare di meglio a questo riguardo. Io comprendo benissimo essere molto semplice la regola che si dovrebbe adottare, quella cioè di dare libertà di istruzione alla Chiesa sotto la osservanza delle cautele che l'ordine pubblico esige che vengano generalmente osservate; e libertà di possedere, come a tutti gli altri corpi morali ricevuti ed autorizzati nello Stato; ma non posso tuttavia disconoscere che una legge generale di libertà di istruzione pubblica sarebbe un vasto tema; poichè, se si enuncia con molta prestezza il suo oggetto, non si può formulare la legge con pari facilità, e gli uomini che di questa materia si sono occupati, incontrarono serie e gravissime difficoltà, che noi non potremmo superare nel tempo brevissimo che ci incalza.

Ma poichè sopra i due gravi argomenti non ci è dato di ottenere il desiderabile, perchè non faremo almeno di ottenere il possibile? Ed il possibile a me pare che sarebbe cosa molto semplice ed agevole, ove si riduca a definire il valore che l'insegnamento dato negli istituti religiosi debba avere nella società civile.

Il vostro Ufficio Centrale è già entrato in questa via, proponendovi di definire nell'art. 13 il valore della istruzione data negli istituti cattolici, e nelle sedi suburbicarie, ma la disposizione del citato articolo non riceverebbe tutto il compimento possibile con questa sola aggiunta, imperocchè non sarebbe definito il valore della istruzione data in quei numerosi istituti religiosi di grado inferiore dove si allevano i giovani avviati al ministero ecclesiastico, i quali talvolta, abbandonandolo, sono costretti a rivolgersi ad altra carriera secolare.

È quindi di somma importanza lo stabilire quale valore debba avere lo insegnamento dato in quegli istituti

Io dunque debbo dirvi, o Signori, che mi sono occupato un tantino di questo argomento, comunque non cada nelle materie che sono di mia speciale attinenza, ma non ho potuto giungere a determinare in modo sicuro qual sia l'effetto legale dell'insegnamento che si dà nei Seminari vescovili, per le scuole primarie e secondarie. Consultando la Relazione dottissima, che venne fatta dalla Commissione dell'altro ramo del Parlamento sopra questa legge, vi ho trovato che l'insegnamento dato in quegli istituti poteva benissimo abilitare gli allievi a presentarsi nei nostri ginnasi e nei nostri licei a prendere gli esami perchè nessuna legge lo vieta; ed io, per verità, di questo mi accontentavo, poichè credo che nello stato attuale della legislazione sulla nostra istruzione pubblica e stando ai principii che la informano, non si può domandare di più. Ma poi voltomi all'esame di alcune leggi, interrogate persone che mi parvero competenti, ho dovuto convincermi, per lo meno, che esiste una

grande dubbio in tutte, che le persone che trattano questa materia, non vanno d'accordo fra di loro; lo stesso Relatore dell'Ufficio Centrale, che è dottissimo in questa materia, e che per ragione delle sue funzioni è obbligato ad occuparsene, non ha dato un'appagante risoluzione del quesito.

Per questi motivi, io ed alcuni Colleghi abbiamo pensato che potesse essere utile che si compissero le disposizioni di quell'articolo collo aggiungerci altra disposizione, la quale stabilisse chiaramente quello che dicevo, cioè che gli allievi, i quali hanno frequentato le scuole primarie e secondarie negli Istituti religiosi, nei seminari vescovili, per esempie, possono (abbandonando la carriera religiosa) presentarsi a prendere i loro esami nei nostri ginnasi e nei nostri licei. Così si avrebbe una norma in materia di istruzione religiosa, per provvedere ai bisogni più urgenti; chè se venisse nella discussione dimostrato, che in realtà il bisogno di questa disposizione non esiste, io ed i miei Colleghi non saremo certamente molto esigenti, non pretenderemo che vi sia scritto ciò che ci si mostrasse già sancito in altre leggi; ma finchè la cosa non appaia ben chiara, finchè avremo dinanzi a noi dei dissensi a questo riguardo, finchè vedremo potersi rinnovare le disposizioni che si fecero un tempo relativamente ai seminari di una parte del Regno, e che suscitarono vivi reclami, noi rimarremo fermi nel credere che convenga adottare questa disposizione, e stabilire in qualche modo la misura del valore legale dell'insegnamento dato negli istituti ecclesiastici in tutto il Regno.

Quanto alla proprietà, la questione si presenta anche molto complicata.

Nessuno è contento, io credo, dello stato attuale delle cose. Gli Economati regi lasciano molto a desiderare, e sono certamente una servitù imposta alla Chiesa, imperciocchè nessuno potrà dimostrare che in uno Stato che rispetti la libertà, i beni della Chiesa, quando non sono occupati da un beneficiato, debbano essere amministrati da altri che dalla Chiesa, debbano servire ad altri bisogni, ad altri usi, che ai bisogni ed agli usi religiosi.

Io non istarò a dirvi quali siano le origini degli Economati, come siano nati da certi abusi della Curia Romana e si siano venuti trascinando sino al giorno d'oggi. Fu un'istituzione lodevole e forse necessaria nella sua origine per frenare usurpazioni, ma un'istituzione che non potrebbe reggere col sistema di libertà.

Lo stesso dobbiamo dire di quell'amministrazione, che si dice del *Fondo per il Culto*. Sono infinite le difficoltà, infiniti gli imbarazzi di quest'istituzione, destinata a fare una specie di liquidazione di beni al venti destinazione ecclesiastica. Converrebbe adunque accelerarne la fine, e rimettere il fondo che ne rimarrà disponibile, alla Chiesa. Ma non abbiamo gli elementi di fatto che ci occorrerebbero per poter designare le amministrazioni, le quali dovrebbero raccogliere la successione degli economati e quella dell'ammini-

strazione del fondo per il Culto. La materia dunque non è scevra di difficoltà anche per un altro rispetto, quello cioè di evitare che, nello stabilire queste amministrazioni, come bene avvertiva l'onorevole Ministro degli Esteri, non si ponga il piede nella giurisdizione propria della Chiesa; e noi non solamente ci dobbiamo astenere dall'occuparci di ciò, che assolutamente non ci compete, ma dobbiamo altresì smettere il vezzo di occuparci delle discipline e di quanto tocchi alla costituzione della Chiesa, salva la sua soggezione alle leggi dello Stato quanto al suo patrimonio, come avviene per gli altri Corpi morali.

Quando nulla venga fatto che offenda i diritti dello Stato, che offenda il diritto comune, il quale regola l'amministrazione dei beni appartenenti ai Corpi morali, allora non è permesso di mettere il *nostro piede*, né di portare la nostra autorità nella costituzione delle amministrazioni dei beni ecclesiastici; poichè io vi domando, o Signori, se voi vi credereste liberi in casa vostra, quando venisse qualcheduno a nominarvi l'amministratore dei vostri beni. Ma a questo riguardo lo Stato, nel progetto di legge attuale, si limita a promettere una legge da presentarsi quando che sia al Parlamento.

Al quale proposito appunto, io credo opportuno di sottoporvi due osservazioni anche a nome di altri Colleghi.

L'una è, che volendo che questa legge si faccia e importando che essa non sia ritardata, conviene che assolutamente si stabilisca che nella prossima Sessione venga presentato al Parlamento un progetto, il quale provveda al definitivo assetto della proprietà della Chiesa. L'altra è, che non ci dobbiamo limitare alla generica promessa di una legge, ma che giova di aggiungervi anche qualche cenno intorno alle basi, che devono servire di norma alla compilazione di essa. E queste basi noi le dobbiamo desumere da un sistema sincero di libertà, da quel sistema, al quale le nostre mire debbono essere costantemente rivolte.

Quando si introducessero nel progetto queste aggiunte di non grave momento, sia quanto alla proprietà, sia quanto alla istruzione data negli Istituti ecclesiastici, noi per ora potremmo contentarci, sollecitando coi nostri voti il Governo a compiere l'opera colla presentazione delle due leggi generali sulla libertà di insegnamento, e sull'ordinamento della proprietà dei Corpi morali.

Rimane a parlare delle altre quattro libertà che stanno scritte in realtà nella legge.

La libertà di riunione è sancita nell'art. 14. In questo, io veramente avrei preferito la formola che era stata proposta dal Governo nel suo primo progetto, in quanto che quella rispondeva meglio allo stato attuale delle cose cui si tratta di provvedere.

Difatti non si può dire che la Chiesa attualmente non abbia presso noi libertà di riunione; codesta supposizione ci farebbe torto all'estero dove si leggesse la

nostra legge, e si trovasse che in Italia, la Chiesa, o gli uomini appartenenti alla Chiesa, non godono del diritto generale di riunione: solamente alcune specie di riunioni aventi carattere di autorità ufficiale erano sottoposte alla necessità della autorizzazione del Governo, e tali riunioni si chiamano con titoli canonici *Sinodi* o *Concilia diocesani*, *Capitoli* che si tengono dai monaci oppure *Concilia provinciali*, concilia che sono andati in disuso, almeno in Italia.

Quindi io credo che, per presentarci al mondo civile quali siamo, non al di sotto di quello che siamo, conveniva meglio usare la formola che accennava soltanto alle dette adunanze od assemblee ecclesiastiche; ma poichè nell'altro ramo del Parlamento quella formola venne abbandonata, io certamente non insisterò perchè sia ripresa, tanto più se il Governo che l'aveva proposta, non mostra di volerla rivendicare.

La libertà, quanto all'esercizio delle funzioni e della giurisdizione spirituale, credo che sia sufficientemente stabilita, sebbene anche qui, la formola piuttosto negativa che affermativa usata nel progetto, non mi garbi. Il Governo aveva usato una formola affermativa, ed accanto alla formola affermativa aveva collocato giustamente la disposizione negativa come sua conseguenza. Il Governo aveva proposto di sancire, che la Chiesa, come il Pontefice, come tutta la gerarchia della Chiesa, era libera nell'esercizio delle sue funzioni e dell'autorità e giurisdizione spirituale; e quindi soggiungeva, che cessavano in conseguenza tutti gli impedimenti, tutti gli ostacoli che all'esercizio di questa giurisdizione, dalle leggi o dall'uso attuale sono imposti. Invece nello schema a noi presentato si vede preferito il sistema di abrogare soltanto gli impedimenti; d'onde la conseguenza, che risorge naturalmente la libertà, ove voi togliete le catene che la inceppano; ma la formola a me sembra soverchiamente laconica. Credo inoltre che in questa materia, trattandosi di una legge che non è fatta soltanto per noi, almeno per ciò che riguarda gli effetti morali, ma è fatta anche per tranquillare i cattolici esteri, i quali non conoscono lo stato della nostra legislazione, sarebbe meglio tenere un linguaggio che accennasse prima al principio poi alle sue conseguenze. Il progetto si limita a parlare delle conseguenze e fa supporre il principio. Ma anche a questo riguardo non crederei conveniente, e non vedrei ragione sufficiente per promuovere una mutazione qualunque di semplice forma. Dove io ed altri Colleghi vediamo una imperfezione tale, che veramente non potremmo accettare, è nell'articolo 16. In esso sono due vizi, una contraddizione ed un'offesa al principio di libertà che si proclama.

La contraddizione sta in questo: voi leggete nella prima parte dell'art. 15 stabilito, che il Governo rinunzia al diritto di legazia apostolica in Sicilia, e in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefici maggiori: si riserva però nello stesso articolo il diritto di patronato, e in questa

parte si fa bene, poichè quando realmente concorrono i caratteri del patronato, che accennava l'onorevole Musio, e sono *dos, aedificatio, fundus*, non si può non ammettere questo diritto secondo le leggi canoniche.

Notate qui, o Signori, che questi caratteri non concorrono sempre in quei benefici maggiori, di cui i principi avevano ottenuto il diritto di proposta.

Nell'art. 16 si stabilisce che, fino a che sarà fatta una legge sulle proprietà ecclesiastiche, saranno sottoposti all'*exequatur* non solamente gli atti dell'autorità ecclesiastica, che riguardano la destinazione di beni, locchè è giusto perchè sta nella competenza civile, ma anche le provviste beneficali.

Questa parte cozza assolutamente col principio, ossia colla rinuncia all'*exequatur* sancita nell'art. 15. e ci ingolfa di nuovo in quelle difficoltà, in quei conflitti dei quali noi dobbiamo avere gran premura di estinguere, del tutto e per sempre, la perenne sorgente.

Voi comprendete facilmente che, quando il Papa valendosi della rinuncia che il Governo fa al regio diritto di proposta, farà nomina di vescovi; quando un vescovo farà nomina di parroci; quando saranno nominati dei canonici, e il Governo negherà l'*exequatur* a queste nomine, si farà cosa peggiore assai che non sia il rifiuto della proposta fatta dal Re, imperocchè si farà dal Governo sorgere il conflitto col negare l'*exequatur*, mentre nel sistema attuale delle proposte, il conflitto chi lo genera?

È l'autorità ecclesiastica, che non accetta la proposta; non è il Governo proponente.

Onde io credo che questa disposizione non possa reggere ad un serio esame. Essa turberebbe tutto il nostro sistema della libera Chiesa, che si vuole inaugurare.

E come io penso che singolarmente nella parte che riguarda la nomina dei Ministri del culto, la libertà della Chiesa debba essere piena, e che noi non dobbiamo esporci al rimprovero che si faceva a coloro che davano i confessori ai re, col voler dare dei confessori ai popoli, costituendo un nuovo genere di tirannia (e in verità dà il confessore colui che fa od approva la nomina del ministro del culto) perciò, non volendo noi questo sconcio, questa tirannia, dovremo assolutamente e tosto farla finita con ogni ingerenza del governo nella scelta dei vescovi, come nella scelta degli altri Ministri del culto.

La Chiesa abbia la responsabilità dei suoi atti e la libertà della scelta; noi serbiamo tutta l'autorità delle nostre leggi, noi stiamo contenti alle sanzioni di cui le nostre leggi penali ci armano contro i cattivi ministri di qualunque culto. Se questi ministri offendono le nostre leggi, devono, come tutti gli altri cittadini, essere dalla legge colpiti. Quei Governi che non volevano colpire i Ministri del culto con procedimenti penali, perchè ravvisavano uno scandalo pubblico in questa specie di processi, naturalmente ama-

rono meglio di intendersela coll'autorità ecclesiastica e di nominare di comune accordo i ministri.

Ma quando non si teme che la legge non sia uguale pei laici e per gli ecclesiastici, quando si vuole che tutti sieno trattati ugualmente, conviene sbarazzarsi intieramente di qualunque intervento governativo nella nomina dei ministri.

Non dirò di più su questo argomento. L'ho accennato, e forse alquanto lungamente e più che non doveva fare, imperocchè voi bene prevedete che nella discussione degli articoli io dovrò tornare sopra i diversi punti che ho indicati, come bisognosi di essere modificati. Ed a questo riguardo, ho l'onore di annunziare al Senato che presenterò al banco della Presidenza una proposta, in nome mio e di parecchi onorevoli Collegli, tendente precisamente a modificare le varie parti della legge che ho indicate, cioè quelle che riguardano l'istruzione pubblica, la proprietà, ed infine la libera elezione dei ministri del culto.

Io vi chiedo scusa, o Signori, se vi ho soverchiamente tratti sopra questo tema: la natura tanto nuova del tema medesimo, e le grandi difficoltà che lo complicano, mi serviranno, spero, di scusa, se sono stato troppo prolisso.

Ha detto benissimo l'egregio Ministro degli Affari Esteri, che un nuovo tema, e gravissimo, ci sta dinanzi; che noi stiamo per fare un esperimento nuovo, un esperimento difficile; ma io ho fiducia che, se noi introdurremo in questa legge quei miglioramenti che sono possibili, se noi non perderemo di vista le altre riforme che vi si dovranno aggiungere, l'esperimento si farà con vantaggio della Chiesa e dello Stato, con grande onore d'Italia; e di quest'onore gran parte raccoglierà il Senato, quando egli, associando l'opera sua all'opera diligente e laboriosa dell'altro ramo del Parlamento, la conduca a migliore perfezione.

Il paese attende questo beneficio da Voi, o Signori, in una legge la quale è di speciale vostra competenza, da Voi che siete custodi, difensori e moderatori dei grandi principii, che debbono costituire ed informare il nostro pubblico diritto.

Questa legge non è una legge comune, ma una legge quasi statutaria, come bene avvertiva il Conte di Cavour allorchè proponeva di collocarla accanto allo Statuto, ed appunto per ciò questa legge, come esige tutta la vostra attenzione, così da Voi deve ricevere il suo supremo compimento.

Un egregio membro dell'altro ramo del Parlamento diceva con molta verità, che dall'Italia può dipendere di essere la prima o l'ultima in questa grand'opera. Sarà la prima se tosto la compie, sarà l'ultima se la lascia imperfetta. Ma Voi, o Signori, ne sono certo, colla vostra sapienza e colla vostra autorità farete in modo, che l'Italia sia la prima.

(Vivi segni d'approvazione. Molti Senatori vanno a stringere la mano all'oratore.)

Presidente. *U* *quid* alcuni Senatori i quali doman-

dano che, stante l'importanza dell'argomento in discussione, si tenga seduta anche domani. Se non si fanno opposizioni, metterò ai voti questa proposta.

Chi è d'avviso che si tenga domani seduta, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la proposta non è approvata.)

Si terrà dunque seduta lunedì alle ore due.

Prego i signori Senatori ad essere solleciti ad intervenire all'adunanza.

La seduta è sciolta (ore 6).